

# Linee guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF)



MARZONI MARIA GRAZIA  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE (ANSF)  
28.01.2020 14:29:56  
UTC



D'ONOFRIO  
MARCO  
AGENZIA  
NAZIONALE PER  
LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
28.01.2020  
16:49:44 UTC

| Revisione | Data       | Stato   |
|-----------|------------|---|
| 0         | 22/01/2020 | Per immediata applicazione contestuale alla fase di consultazione |

**Controllo di Revisione**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Redatto</b><br>Eleonora Piovesana 29/11/2019 consultazione interna<br><br>Eleonora Piovesana Rev.0 del 22/01/2020 per<br>consultazione pubblica | <b>Verificato</b><br>Ing Maria Grazia Marzoni | <b>Approvato</b><br>Ing Marco D'Onofrio |
|--|---|---|

**INDICE**

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>OGGETTO DELLE LINEE GUIDA</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>REQUISITI PER LA QUALIFICA DELL'OIF</b> .....  | <b>11</b> |
| 4.1      | CONDIZIONI GENERALI DI QUALIFICA DEI OIF .....  | 11        |
| 4.2      | REQUISITI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, INTEGRITÀ .....                                      | 11        |
| 4.3      | REQUISITI DI ONORABILITÀ .....  | 13        |
| <b>5</b> | <b>REQUISITI STRUTTURALI</b> .....  | <b>14</b> |
| 5.1      | REQUISITI AMMINISTRATIVI, ASSICURATIVI E FINANZIARI .....                                     | 14        |
| 5.2      | REQUISITI ORGANIZZATIVI .....   | 15        |
| <b>6</b> | <b>REQUISITI DEL PERSONALE</b> .....  | <b>16</b> |
| 6.2      | REQUISITI DEI LABORATORI .....  | 18        |
| 6.3      | STRUTTURE ED ATTREZZATURE DELL'OIF .....  | 19        |
| 6.4      | SUB FORNITORI .....   | 19        |
| <b>7</b> | <b>REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ' DELL'OIF</b> .....                        | <b>19</b> |
| <b>8</b> | <b>MODALITÀ OPERATIVE</b> .....   | <b>22</b> |
| 8.1      | METODI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE .....   | 22        |
| 8.2      | MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE .....                     | 23        |
| 8.3      | REGISTRAZIONI .....   | 23        |
| 8.4      | RAPPORTI DI VALUTAZIONE .....   | 23        |
| <b>9</b> | <b>PROCESSO DI QUALIFICA</b> .....  | <b>24</b> |
| 9.1      | GENERALITÀ .....  | 24        |
| 9.2      | DOMANDA DI QUALIFICA E DI RINNOVO DELLA QUALIFICA .....                                       | 26        |
| 9.3      | DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA QUALIFICA .....   | 29        |
| 9.4      | RIDUZIONE PROCEDURALE DELL'OGGETTO DELLA QUALIFICA .....                                      | 29        |
| 9.5      | CONCESSIONE DELLA QUALIFICA .....   | 30        |
| 9.6      | SORVEGLIANZA DELL'AGENZIA SULL'ATTIVITÀ DELL'OIF .....  | 30        |
| 9.7      | PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA .....                        | 32        |
| 9.8      | MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA QUALIFICA .... | 34        |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 9.9               | VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI QUALIFICA.....                                    | 35        |
| 9.10              | RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....  | 35        |
| 9.11              | TARIFFARIO.....  | 35        |
| <b>10</b>         | <b>COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA.....</b>   | <b>36</b> |
| <b>11</b>         | <b>NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>ALLEGATO A</b> | <b>.....</b>   | <b>39</b> |
| A.1               | ELENCO DEI SOTTOSISTEMI PER I QUALI RICHIEDERE LA QUALIFICA .....                | 39        |
| A.2               | ELENCO DEI SETTORI:.....   | 39        |
| <b>ALLEGATO B</b> | <b>.....</b>   | <b>40</b> |
|                   | DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OIF.....                 | 40        |
| <b>ALLEGATO C</b> | <b>.....</b>   | <b>43</b> |
|                   | DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OIF PER IL SETTORE ..... | 43        |
|                   | ECM VEICOLI FERROVIARI .....   | 43        |
|                   | (FAC-SIMILE n. 1).....   | 47        |
|                   | (FAC-SIMILE n. 2).....   | 51        |
|                   | (FAC-SIMILE n. 3).....   | 53        |
|                   | (FAC-SIMILE n. 4).....   | 54        |
|                   | (FAC-SIMILE n. 5).....   | 56        |

## 1 PREMESSA

Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 50/2019.

A seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data è determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF. Perciò nelle presenti Linee Guida con "Agenzia" ci si riferirà ad ANSF/ANSFISA.

La presente Linea Guida stabilisce i requisiti e le condizioni necessarie al riconoscimento da parte dell'Agenzia degli Organismi<sup>1</sup> Indipendenti Ferroviari (OIF) così come definiti all'articolo 3, lettera rr) del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";

L'Agenzia riconosce gli OIF accertando che possiedano, e mantengano nel tempo, i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e professionali, nonché i requisiti di onorabilità, specificati nelle presenti Linee Guida.

L'Agenzia valuta, nei limiti del proprio mandato, che l'OIF disponga delle competenze richieste in termini di organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle proprie attività secondo le prescrizioni delle presenti Linee Guida e di ogni altra pertinente norma e legislazione applicabile.

È responsabilità dell'OIF assicurare e mantenere la piena e sistematica conformità alle prescrizioni di cui sopra, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.

## 2 OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida disciplinano le attività di qualifica degli OIF secondo norme e linee guide nazionali, europee ed internazionali, nonché secondo apposite prescrizioni applicative dell'Agenzia, al fine di assicurare il valore e la credibilità delle valutazioni riconosciute.

In particolare, le presenti Linee Guida stabiliscono le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione, la rinuncia e la revoca della qualifica degli OIF, nel rispetto delle norme e guide applicabili, con l'introduzione di apposite precisazioni laddove il corpo normativo di riferimento non preveda specifici requisiti.

Le disposizioni generali di cui alle presenti Linee Guida si applicano a:

- Tutte le attività di valutazione svolte dagli OIF sotto la qualifica dell'Agenzia, all'interno del territorio nazionale e limitatamente alle Ferrovie isolate di cui al D.L. 16/10/2017 n° 148, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172; di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 del Decreto n° 349 del 2/08/2019 e secondo le disposizioni di cui al decreto ANSF 1/2019 del 19/04/2019;

---

1.1.1 <sup>1</sup> Trattandosi di Organizzazioni che operano secondo i requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17065 o 17020

- Le attività di valutazione di conformità svolte dagli OIF in ottemperanza al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 235 del 10 giugno 2019 sui requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione dei veicoli ferroviari;

Le presenti Linee guida fanno riferimento per quanto applicabile, a:

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Decisione della Commissione 2010/713/UE concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 recante disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n.57 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 235 del 10 giugno 2019 sui "requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione dei veicoli ferroviari";

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 349 del 02/08/2019 per "l'individuazione delle reti ferroviarie isolate dal resto del sistema ferroviario che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2019, con le specificità per esse previste";

Decreto dell'Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 – Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";

Decreto dell'Agenzia n. 1/2015 del 28 gennaio 2015 – Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano e smi;

Decreto dell'Agencia n. 01/2019 del 19/04/2019 – Emanazione delle “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”;

Decreto dell'Agencia n. 02/2019 “Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)”.

Decreto dell'Agencia n. 03/2019 "Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti;

Linee guida ANSF del 02/07/2015 per il riconoscimento degli Organismi di Valutazione del procedimento di valutazione dei rischi secondo il nuovo Regolamento (UE) n°402/2013;

Linee Guida ANSF per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" di ANSF Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.;

Linee Guida ANSF per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri" Revisione 01 del 19 dicembre 2017;

Linee guida per la qualifica da parte dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti di sicurezza (VIS)", Rev.02 del 01/03/2018;

Linee guida per qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria " - Revisione 01 del 12 settembre 2018;

Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche del 28/06/2019;

Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 del 2/07/2019;

Nota ANSF 001076/2014 del 14/02/2014 – Procedura di verifica dei sottosistemi strutturali di terra. Fase di “prove finali”;

Nota ANSF 004457/2014 del 27/06/2014 – Raccomandazione in materia di sicurezza al Gestore dell'Infrastruttura RFI S.p.A. inerente ai procedimenti di autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali Infrastruttura, Energia, Controllo-comando e Segnalamento a terra e di applicazioni generiche/prime specifiche e prodotti generici o componenti per il segnalamento ferroviario;

Nota prot. n. ANSF 005157/2015 del 29/06/2015 – Emanazione linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015;

Nota ANSF n. 0013666.10-07-2019 - Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”;

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;

ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”;

UNI EN ISO 19011 "Linea Guida per gli audit di sistemi di gestione”;

UNI CEI EN ISO/IEC- 17021-3 "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazioni dei sistemi di gestione – Parte 3 - Requisiti di competenza del personale;

Nota: Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione vigente.

### 3 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Per le esigenze delle presenti Linee Guida valgono le seguenti definizioni:

**Accettazione reciproca:** Condizione raggiunta da un prodotto che è stato accettato da un'autorità secondo le norme europee in vigore e che è accettabile da parte delle altre autorità senza richiedere una ulteriore valutazione.

**Accettazione di Sicurezza:** il riconoscimento delle modifiche effettuato dal proponente sulla base del rapporto di valutazione trasmesso dall'organismo di valutazione;

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie** (di seguito ANSF o Agenzia): Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie: l'organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal D.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, destinato ad essere sostituito da ANSFISA ai sensi del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130;

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA o Agenzia):** l'organismo nazionale, istituito dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, destinato ad operare – tra l'altro - come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti assegnati dal decreto legislativo 50/2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/798 riguardante la sicurezza ferroviaria;

**Applicazione generica:** sistema con funzioni specifiche che sono legate a "una categoria di applicazioni" associate ad un contesto ambientale e operativo generale, sviluppato sulla base di criteri di standardizzazione e parametrizzazione dei propri elementi, in modo da renderlo utilizzabile in diverse applicazioni reali. Combinando prodotti generici o combinando questi con altre applicazioni generiche, è possibile ottenere una nuova applicazione generica;

**Applicazione specifica:** soluzione realizzativa ottenuta configurando un'applicazione generica, utilizzata solo per una particolare installazione;

**Autorizzazione:** Permesso formale per utilizzare un prodotto/applicazione nei limiti e condizioni di impiego dell'applicazione specificata.

**Autorizzazione di messa in servizio:** atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di sottosistemi strutturali, loco da manovra e, per le reti funzionalmente isolate, veicoli, ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili;

**Capo prova:** persona fisica responsabile della conduzione delle prove in linea;

**Caratteristiche della rete:** le caratteristiche di una rete quali definite dalle STI e, se pertinente, dalle norme nazionali;

**Caratteristiche essenziali di progetto:** le caratteristiche di un sottosistema, quali definite nel certificato di esame del tipo o del progetto o in analoghi documenti, come previsti dai pertinenti moduli di verifica CE di cui alla decisione della Commissione 2010/713/UE. Con particolare riferimento ai veicoli, sono da intendersi come i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata e, per il sistema interoperabile, registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati («ERATV»);

**Certificato (CE) di verifica:** certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019. Per le reti isolate si parla di certificato di verifica con riferimento al decreto ANSF 1/2019;

**Circolabilità:** condizioni che devono essere rispettate per la circolazione di un veicolo, che ha ottenuto l'autorizzazione di messa in servizio (anche per prova), su ciascun tratto di linea dell'infrastruttura ferroviaria; tali condizioni sono determinate sia delle caratteristiche tecniche del veicolo sia dalle caratteristiche tecniche dei sottosistemi strutturali costituenti l'infrastruttura ferroviaria;

**Compatibilità tecnica:** la capacità di due o più sottosistemi strutturali, o parti di essi, che abbiano almeno un'interfaccia comune, di interagire tra loro mantenendo al contempo lo stato di funzionamento di progetto individuale e il rispettivo livello di prestazioni attese;

**Componente:** qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di interoperabilità, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software;

**Detentore dell'autorizzazione:** persona fisica o legale che ha fatto richiesta e ha ottenuto una delle seguenti autorizzazioni:

- a) Autorizzazione di un tipo di veicolo;
- b) Autorizzazione di messa in servizio di un sottosistema strutturale;
- c) Autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione generica (e prima specifica);

**Dichiarazione (CE) di verifica:** Nel Sistema ferroviario interoperabile in relazione a un sottosistema, la dichiarazione CE di verifica redatta in conformità all'articolo 15 e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797; per le Ferrovie isolate si parla di Dichiarazione di verifica redatta con riferimento al decreto ANSF 1/2019;

**Dichiarazione intermedia di verifica:** il documento rilasciato dall'organismo notificato scelto dal richiedente, nel caso di requisiti della STI, o da un organismo designato, nel caso di requisiti derivanti da norme nazionali, che registra i risultati di una fase della procedura di verifica; per le Ferrovie isolate la dichiarazione intermedia di verifica è redatta dall'OIF nei casi previsti dalle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche in vigore.

**Disposizioni e prescrizioni di esercizio:** atti emanati dalle imprese ferroviarie e dai gestori infrastruttura nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conformi alle norme nazionali, per disciplinare i processi interni e l'operatività del personale; le disposizioni di esercizio hanno carattere di generalità, mentre le prescrizioni di esercizio riguardano fattispecie particolari, riferibili a casi specifici.

**Esercente:** Gestore Infrastruttura e Impresa Ferroviaria o facenti funzione;

**Esperto tecnico:** Persona che fornisce competenze ed esperienza specifica al Gruppo di Verifica;

**European Accreditation:** (EA) Ente no profit che ha l'obiettivo di coordinare e guidare l'infrastruttura europea di accreditamento per consentire i risultati dei servizi di valutazione della conformità in uno Stato membro per essere mutualmente accettati in un altro Paese senza ulteriore esame, per il beneficio della comunità europea e l'economia globale;

**Gestore dell'infrastruttura:** come definito all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 112/2015 (recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), il soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed il controllo-comando e segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per



una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel D.Lgs. 50/2019;

**ILAC:** organizzazione internazionale per gli organismi di accreditamento che operano in conformità con ISO/IEC 17011 e coinvolti nel l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità tra cui laboratori di taratura (con ISO / IEC 17025), laboratori di prova (con ISO/IEC 17025) e gli organismi di controllo (ISO/IEC 17020);

**Impresa ferroviaria:** impresa come definita all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 112/2015 (recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione. Nel caso di prove, per Impresa ferroviaria si intende l'operatore che mette a disposizione il servizio di condotta, ivi compreso il Gestore dell'infrastruttura;

**Incaricato treno:** persona fisica referente dell'Impresa ferroviaria durante le attività di prove in linea;

**Indipendenza** (delle persone): Assenza di coinvolgimento nella stessa area intellettuale, commerciale e/o gestionale.

**Integrazione in condizioni di sicurezza (ovvero integrazione in condizioni di sicurezza):** soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza come specificato nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 quando si combinano alcune parti in un insieme integrato, come un veicolo o un sottosistema, oppure quando vi è una combinazione tra il veicolo e la rete, con riferimento alla compatibilità tecnica ed in generale tutti gli interventi necessari per garantire che l'integrazione di un elemento (ad esempio, un tipo di veicolo, un progetto di rete, un sottosistema, una parte, un componente, un costituente, un software, una procedura, un'organizzazione nuovi) in un sistema più grande non crei un rischio inaccettabile per il sistema che ne risulta;

**Ispettore:** Soggetto che esamina un prodotto o un processo o un servizio o di una installazione o di una loro progettazione, e determina la sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;

**Manutenzione:** Combinazione di tutte le azioni tecniche ed organizzative, comprese le operazioni di sorveglianza, destinate a mantenere oppure a riportare un prodotto/applicazione nella condizione che le consente di svolgere le funzioni ad esso/a richieste.

**Messa in servizio:** atto conclusivo di un processo attraverso il quale le Imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura mettono nello stato di funzionamento (servizio operativo) un sottosistema strutturale o un veicolo per i quali sono state rilasciate tutte le certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative;

**Metodi comuni di sicurezza (CSM):** I metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza;

**Norme nazionali:** tutte le norme cogenti in Italia, indipendentemente dall'organismo che le emana o le ha emanate, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;

**Obiettivi comuni di sicurezza (CST):** I livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel

suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/798;

**Organismo di valutazione del rischio (CSM assessor):** la persona fisica o giuridica, indipendente e competente, esterna o interna, cui competono le indagini volte ad accertare se un determinato sistema possiede i requisiti di sicurezza, come definito all'articolo 3, punto 14, del regolamento (UE) n. 402/2013;

**Organismo Indipendente Ferroviario:** organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali effettuare valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con ACCREDIA;

**Organismo nazionale di accreditamento:** un organismo nazionale di accreditamento quale definito al punto 11 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008; ACCREDIA è l'Ente Unico di accreditamento designato in Italia;

**Rapporto di Valutazione della Sicurezza:** documentazione completa delle varie prove tecniche per dimostrare la sicurezza della progettazione di un sistema, sottosistema o parte di esso;

**Registro di immatricolazione nazionale (RIN):** registro di immatricolazione nazionale RIN (NVR in inglese) è il registro gestito da ANSF nel quale sono inseriti i dati dei veicoli secondo quanto previsto all'articolo 44 del D.lgs. 14 maggio 2019, n.57. L'accesso alla banca dati è consentito esclusivamente agli utenti registrati;

**Reti funzionalmente isolate:** le reti ferroviarie di cui al Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172, come identificate dal decreto del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti n° 347.02-08-2019;

**Settori:** quelli elencati e descritti all'allegato A delle presenti Linee guida;

**Soggetto responsabile della manutenzione:** soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, quale definito all'articolo 3, lettera v), del D.lgs. 50/2019;

**Sottosistemi ferroviari:** il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato all'art. 6 dell'allegato al Decreto n. 1/2019, "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti";

**Verifiche Ispettive (VI):** verifiche effettuate dall'Agenzia (iniziale, supplementare, di sorveglianza programmata o straordinaria, estensione, rinnovo) che caratterizzano il processo di concessione e mantenimento della qualifica;

**Verifiche Ispettive in Accompagnamento (VA):** verifiche condotte dagli Ispettori dei OIF sulle entità sottoposte a verifica alla presenza di ispettori (ed eventuali esperti) dell'Agenzia;

Per le esigenze delle presenti Linee Guida valgono le seguenti Abbreviazioni:

**GVI:** gruppo di verifica ispettiva;

**MR:** Materiale Rotabile;

**OR:** Organismo Richiedente la qualifica di OIF;

**VA:** Verifica in Accompagnamento;

**VI:** Verifica Ispettiva;

## 4 REQUISITI PER LA QUALIFICA DELL'OIF

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti l'organizzazione, l'indipendenza, la gestione, il personale, i mezzi e le attrezzature, nonché l'onorabilità, a cui gli OIF sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili.

### 4.1 CONDIZIONI GENERALI DI QUALIFICA DEI OIF

Affinché un organismo richiedente sia qualificabile come OIF deve:

- a) risultare conforme ai requisiti definiti nelle presenti Linee Guida e mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Agenzia;
- b) dimostrare di operare secondo i criteri previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065-e conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di OIF da parte dell'Agenzia;
- c) disporre di personale tecnico che abbia partecipato alla redazione di almeno un rapporto di valutazione o di un documento equivalente, per ogni sottosistema ferroviario e/o settore per il quale l'organismo chiede la qualifica;
- d) disporre di personale (risorse interne e/o esterne) in grado di effettuare valutazioni secondo i requisiti espressi al punto 6.2 della norma UNI CEI EN ISO/17065 ed in particolare:
  - per le prove, i requisiti applicabili della UNI CEN ISO/IEC 17025;
  - per le ispezioni, i requisiti applicabili della ISO/IEC 17020;
  - per le attività di audit dei sistemi di gestione, i requisiti applicabili della UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
- e) disporre di una struttura tecnica organizzativa in grado di valutare e, quando necessario, coordinare, sotto tutti i profili, le attività di test richieste per lo sviluppo del processo di valutazione, ivi comprese le prove in linea;
- f) avere la disponibilità di personale idoneo ad operare in sicurezza nei cantieri di lavoro in occasione di prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili.

### 4.2 REQUISITI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, INTEGRITÀ

Quale regola generale l'OIF si impegna ad evitare situazioni che comportino conflitti di interesse con le attività di valutazione. In particolare l'OIF si impegna a non effettuare valutazioni in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza e imparzialità dell'attività di valutazione.

- 4.2.1 L'OIF deve operare con la massima integrità professionale. In particolare, nell'assunzione di incarichi, l'OIF deve analizzare attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di qualifica, nonché valutare la propria rispondenza alle condizioni generali di qualifica richieste dall'Agenzia.
- 4.2.2 Eventuali attività accessorie non devono comunque compromettere l'imparzialità dell'OIF.
- 4.2.3 Al fine di dare evidenza della propria imparzialità, l'OIF deve dimostrare di non essere collegato<sup>2</sup> ad una parte direttamente coinvolta in attività di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione,

acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di tipo A.

4.2.4 Un OIF non può essere classificato tale ove un'altra parte della sua stessa organizzazione sia direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione degli oggetti di valutazione o similari e a questi concorrenziali, laddove suddetta altra parte non disponga di identità giuridica distinta da quella dell'OIF, fermi restando comunque i criteri di separazione di cui sopra.

4.2.5 L'OIF deve definire e documentare un'adeguata politica societaria per assicurare il conseguimento e il mantenimento dello stato di OIF ai sensi di quanto precede.

4.2.6 L'OIF deve garantire che non si verifichino situazioni di potenziale dipendenza dalle parti "interessate" che possano compromettere la propria imparzialità. L'OIF deve analizzare e prevenire tali situazioni, con particolare riferimento alla propria struttura operativa (legale rappresentante, direzione, responsabile tecnico, coordinatore di servizio, personale valutatore (sia nel caso di risorse interne e/o esterne).

4.2.7 In particolare:

- Il personale preposto alle attività di controllo deve eseguire le operazioni di valutazione con la massima integrità professionale applicando la massima competenza tecnica.
- L'OIF deve garantire il mantenimento di condizioni di lavoro tali da preservare il personale ispettivo da ogni pressione e sollecitazione, in particolare di carattere finanziario<sup>2</sup>, tale che possa influenzare la valutazione o falsare i risultati della verifica effettuata.
- Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo, inoltre la retribuzione degli ispettori non deve essere in funzione del numero di controlli svolti né dei risultati di questi.
- Il personale OIF deve essere vincolato, oltre che dal segreto professionale, anche da un impegno formale di riservatezza, per tutto ciò di cui possa venire a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti) nel quadro delle attività comprese dalle presenti Linee Guida.
- Tutto il personale OIF è tenuto ad adottare un comportamento ispirato alla correttezza ed all'etica professionale<sup>3</sup>.

4.2.8 Il personale OIF (sia questo dipendente o collaboratore esterno):

1. non può svolgere, e non può aver svolto per i due anni precedenti alla presa in carico della funzione di valutazione, attività in termini di progettazione, realizzazione, commercializzazione, esercizio,

---

1.1.2 <sup>2</sup> Devono essere considerate nell'analisi dei rischi per l'imparzialità eventuali pressioni provenienti da persone e/o associazioni di persone interessate all'esito delle verifiche;

1.1.3 <sup>3</sup> Si faccia riferimento alla UNI EN ISO 19011:2012 per i requisiti del personale

manutenzione, sui prodotti/processi oggetto di valutazione;

2. deve, al momento dell'accettazione dell'incarico, firmare una dichiarazione di merito per quanto descritto al punto 1.

4.2.9 Requisiti più vincolanti possono essere previsti da regolamenti emessi dall'Agenzia per specifiche parti di attività.

4.2.10 L'OIF deve garantire un sistematico mantenimento dei requisiti al p.to 4.2.

4.2.11 L'OIF è l'unico responsabile nei confronti dell'Agenzia del rispetto dei requisiti di cui al punto 4.2.

4.2.12 Secondo quanto previsto dalle norme di accreditamento e dalla legislazione cogente, l'OIF "deve essere responsabile, mediante impegni legalmente vincolanti, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di valutazione e certificazione"<sup>4</sup>.

### 4.3 REQUISITI DI ONORABILITÀ

L'organismo che detiene la qualifica di OIF o richiede la concessione, l'estensione, il rinnovo della qualifica di OIF deve essere in possesso di requisiti di onorabilità.

4.3.1 Costituiscono requisiti di onorabilità:

- a) Il non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Il non aver riportato sentenza definitiva di condanna, o di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- c) Il non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) Il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- e) Il non sussistere alcuno dei divieti, decadenze o sospensioni previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) Il non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.

4.3.2 I requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti:

- a) dai titolari delle imprese individuali;

---

1.1.4 <sup>4</sup> Si veda la UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Cap.5 "Riservatezza"

- b) da tutti i soci delle Società di persone;
- c) dai soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita;
- d) per le Società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le Società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle Società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le Società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- e) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e dagli Imprenditori o Società consorziate;
- f) dal responsabile tecnico e dal direttore tecnico, ove presente.

4.3.3 Il possesso dei requisiti di onorabilità deve essere attestato mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello riportato in Allegato B).

## 5 REQUISITI STRUTTURALI

### 5.1 REQUISITI AMMINISTRATIVI, ASSICURATIVI E FINANZIARI

- 5.1.1 Lo Statuto, o altro documento equivalente dell'OIF, deve prevedere espressamente, come oggetto delle attività dell'OIF stesso, le attività di valutazione nei sottosistemi e/o settori di cui l'OIF richiede la qualifica.
- 5.1.2 L'OIF deve disporre di copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'espletamento dell'attività inerente alla valutazione della conformità di un veicolo, di un sottosistema strutturale, applicazione generica, o componente definiti dagli standard tecnici nazionali ad esso applicabili, e l'idoneità all'impiego degli stessi e/o di istruire la procedura per l'autorizzazione di messa in servizio e/o l'autorizzazione all'utilizzo, di un soggetto richiedente.
- 5.1.3 L'OIF deve disporre della copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento dell'attività inerente alla valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione del riconoscimento.
- 5.1.4 Il massimale di ciascuna delle suddette polizze non dovrà essere inferiore a dieci milioni di euro. Al riguardo, si precisa che il personale dipendente e i collaboratori esterni impiegati nelle attività di cui sopra devono avere una copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 5.1.5 L'OIF deve dimostrare, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio o documento equivalente, con note integrative e relazione sulla gestione) di disporre di risorse finanziarie richieste (o di essere, comunque, in grado di reperirle) per lo svolgimento delle attività di valutazione, almeno per il successivo periodo di qualifica.
- 5.1.6 Le eventuali fonti di finanziamento non derivanti dall'attività di valutazione devono essere evidenziate e non devono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'OIF e dei suoi collaboratori.

- 5.1.7 Ove non direttamente deducibile dai dati di bilancio, tale informazione deve essere fornita tramite apposita documentazione. L’Agenzia si riserva la facoltà di esaminare i verbali di Assemblea dei Soci nonché lo Statuto dell’OIF.
- Oltre a quanto precede, l’OIF deve trasmettere annualmente all’Agenzia, tramite compilazione di apposito modulo, i seguenti dati relativi alle attività svolte sotto qualifica (suddivise per sottosistemi e settori di qualifica):
    - fatturato dell’anno per attività di valutazione/numero di rapporti relativi emessi nell’anno;
    - fatturato come sopra / numero di addetti alle attività di valutazione (interni e esterni);
    - costi annui di formazione del personale (dipendente e collaboratore)/fatturato come sopra;
    - giorni-uomo utilizzati nell’anno.
  - Gli elementi ed i dati relativi al calcolo dei parametri di cui sopra devono essere mantenuti a disposizione dell’Agenzia.

## 5.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI

- 5.2.1 L’OIF deve predisporre e tenere aggiornato un organigramma dei soci, dei dipendenti e collaboratori direttamente impegnati nello svolgimento delle attività professionali e tecniche.
- 5.2.2 L’OIF deve identificare le autorità, responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di valutazione, nonché degli eventuali esperti tecnici esterni. In particolare, devono essere identificati i requisiti costitutivi della figura professionale impiegata nelle attività ispettive<sup>5</sup> sulla base di criteri quali: livello di istruzione, esperienza, conoscenza, competenza, etica e abilità, imparzialità e indipendenza.
- 5.2.3 L’OIF deve disporre di un Responsabile Tecnico, di eventuali Coordinatori di Sottosistema (o Settore) e di personale incaricato delle valutazioni, che deve possedere i requisiti specificati al §4.2, per garantire il corretto svolgimento delle attività di valutazione e la conformità dei rapporti di valutazione alle condizioni e requisiti applicabili.
- 5.2.4 In assenza del Responsabile Tecnico l’OIF deve sospendere l’emissione di rapporti di valutazione sotto qualifica fatta salva la possibilità di nominare dei sostituti in grado di svolgere le sue funzioni, che sia in possesso di pari caratteristiche in termini di qualificazione, competenza ed esperienza del Responsabile Tecnico.
- 5.2.5 L’OIF deve disporre stabilmente di personale (secondo le forme contrattuali definite dalla vigente normativa) in numero sufficiente per far fronte al proprio carico di lavoro e con specializzazione

---

<sup>5</sup> è opportuno che siano descritti in un profilo professionale che riassume le caratteristiche precise che deve possedere un Ispettore /valutatore (si veda ad es il D.Lgs.13/2013)

idonea all'espletamento delle attività di valutazione nell'ambito dei sottosistemi e settori per i quali ha richiesto qualifica.

- 5.2.6 L'OIF deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed alla continuità di esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare il mantenimento delle competenze dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere.
- 5.2.7 L'OIF deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal proprio personale, attraverso un adeguato riesame dei rapporti di valutazione in modo da garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento dell'OIF.

## 6 REQUISITI DEL PERSONALE

Il Responsabile Tecnico dell'OIF, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- a) Laurea specialistica o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, pertinente con l'attività da svolgere;
  - b) Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 6 anni se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 8 anni se in possesso di laurea;
  - c) conoscenza dimostrabile delle norme che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi del sistema ferroviario per i quali l'OIF richiede la qualifica;
  - d) adeguate conoscenze relative alla normativa di riferimento per i sottosistemi e/o settori ove le attività di valutazione vengono svolte (norme generiche di progettazione e costruzione, norme settoriali di prodotto, norme di processo, metodi di prova e misura, ecc. codici di buona pratica, standard tecnici etc.) e delle tecnologie afferenti alle parti di attività nelle quali si svolge la valutazione.
  - e) approfondita conoscenza dei requisiti applicabili per gli Organismi di valutazione della conformità, dei processi contenuti nella norma ISO/IEC 17065 e, per l'attività di prova, ispezione, e audit di processo, rispettivamente nelle norme ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021.
- 6.1.1 Il Responsabile Tecnico deve operare in via esclusiva alle attività dell'OIF, ed essere stabilmente integrato nella organizzazione. Egli non deve essere in alcun modo coinvolto, in termini tecnici, amministrativi o finanziari, in attività connesse alla progettazione, produzione, commercializzazione, degli oggetti di valutazione e anche di oggetti simili a questi concorrenziali. Ciò al fine di garantire imparzialità, assenza di conflitto di interessi e riservatezza in tutte le attività connesse al ruolo.
- 6.1.2 Il Coordinatore di un settore o sottosistema, nel caso che l'OIF lo ritenga necessario per operare su più settori e/o sottosistemi, deve possedere per il relativo settore e/o il sottosistema, una comprovata esperienza in attività industriali o di servizio in campo ferroviario:
- non inferiore a 3 anni per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;
  - non inferiore a 5 anni per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;
  - non inferiore a 8 anni per il personale in possesso di diploma tecnico/scientifico pertinente;



6.1.3 Egli deve inoltre soddisfare gli stessi requisiti di cui ai punti c), d) ed e) previsti per il Responsabile tecnico.

6.1.4 Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere:

- a) buona formazione tecnica e professionale;
- b) conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;
- c) competenza necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti;
- d) conoscenza delle norme nazionali ed internazionali applicabili che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni;
- e) esperienza professionale, dimostrabile e/o attestata:
- f) non inferiore a 3 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;
- g) non inferiore a 5 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;
- h) non inferiore a 8 anni per il personale in possesso di diploma tecnico-scientifico pertinente;
- i) esperienza comprovata tramite partecipazione ad almeno due attività di valutazione portate a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende operare come OIF; Le suddette esperienze, opportunamente documentate, possono essere attestate anche attraverso la partecipazione in gruppi di verifica come esperto tecnico o auditor (anche in addestramento).
- j) esperienza, dimostrabile ed attestata attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, non inferiore a 5 anni nel settore della validazione e/o valutazione del software in sicurezza, nel caso specifico di oggetti software di tipo safety-related sui quali deve operare l'OIF.
- k) approfondita conoscenza dei requisiti applicabili per gli Organismi di valutazione della conformità, dei processi contenuti nella norma ISO/IEC 17065 e, per l'attività di prova, ispezione, e audit di processo, rispettivamente nelle norme ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021.

Per il personale in possesso della qualifica di Lead Auditor (ai sensi della norma ISO 19011), dedicato esclusivamente ad attività di audit di terza parte sui sistemi di gestione per la qualità, i requisiti di cui alla lettera e) possono essere in alternativa i seguenti:

- Esperienza attestata non inferiore a 3 anni nei sistemi di gestione per la qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di laurea magistrale pertinente con l'attività da svolgere;
  - Esperienza attestata non inferiore a 5 anni nei sistemi di gestione per la qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di laurea pertinente con l'attività da svolgere;
  - Esperienza attestata inferiore a 8 anni nel campo degli audit dei sistemi di gestione qualità in ambito tecnico/industriale, preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di diploma pertinente con l'attività da svolgere;
- l) E per la lettera f):

- Aver partecipato ad almeno 3 audit in ambito ferroviario anche come auditor in addestramento.
- 6.1.5 Il personale dell'OIF di cui ai punti precedenti deve dimostrare di possedere un grado di conoscenza della lingua italiana adeguato al livello delle attività che è chiamato a svolgere.
- 6.1.6 L'OIF è tenuto ad assicurare la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale, e a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti adottando una opportuna metodologia per la qualificazione delle risorse atta a garantire il mantenimento delle competenze ed il corretto utilizzo dei processi operativi applicabili al sottosistema e/o settore in cui esse sono chiamate ad operare.
- 6.1.7 L'OIF deve assicurare che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione.
- 6.1.8 L'OIF deve predisporre una specifica procedura per la qualifica ed il mantenimento dei valutatori (Ispettori ed Esperti Tecnici) per lo specifico settore e/o sottosistema, in particolare sulla base dei requisiti riportati al §6.1.4
- 6.1.9 L'OIF deve comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione relativa al personale esterno (ispettori, esperti tecnici), utilizzato in attività inerenti la valutazione e non inserito nell'elenco degli esperti tecnici di cui l'organismo ha comunicato di avvalersi.
- 6.1.10 Eventuali prescrizioni specifiche relative agli aspetti di qualifica del personale OIF, o di competenza tecnica possono essere definite da successive determinazioni adottate dall'Agenzia (Es: linee guida AMIS, Standard Tecnici, Disposizioni emanate dall'Agenzia ecc.)

## 6.2 REQUISITI DEI LABORATORI

- 6.2.1 I Laboratori utilizzati dall'OIF nell'ambito delle attività di valutazione devono essere in possesso di accreditamento riconosciuto a livello ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.
- 6.2.2 L'OIF, ove applicabile, deve utilizzare laboratori accreditati conformemente al precedente punto 6.2.2; nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, l'OIF deve provvedere alla relativa qualificazione sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.
- 6.2.3 I laboratori già qualificati dagli Organismi Notificati (NoBo) sono ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati. Gli Organismi di cui sopra devono essere quelli notificati presso la commissione europea per l'interoperabilità ferroviaria e registrati sul database NANDO.
- 6.2.4 I laboratori devono dotarsi di adeguate misure per coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività quale, ad esempio, adeguata copertura assicurativa per le attività espletate.
- 6.2.5 Le registrazioni delle attività di qualifica dei laboratori da parte dell'OIF devono essere conservate e rese disponibili all'Agenzia, che si riserva di estendere le proprie attività di verifica agli stessi. Tale

possibilità, insieme a quella di poter essere accompagnati da osservatori, deve essere inserita nel contratto di prestazione tra l'OIF e il Laboratorio.

- 6.2.6 L'OIF deve comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni variazione relativa ai laboratori di cui l'Organismo ha comunicato di avvalersi.

### 6.3 STRUTTURE ED ATTREZZATURE DELL'OIF

- 6.3.1 L'OIF nell'utilizzare attrezzature, apparecchiature e dispositivi di prova e misura per i servizi di valutazione, deve dimostrare e garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere), in conformità alla Norma ISO/IEC 17025 anche qualora dette apparecchiature non siano di sua proprietà.
- 6.3.2 L'OIF che utilizzi software per le attività operative di valutazione (programmi di calcolo, sistemi di acquisizione dati, ecc.) deve utilizzare SW riconosciuti come adatti all'uso previsto e deve provvedere alla relativa valutazione, allo scopo di confermarne l'adeguatezza agli usi specifici.
- 6.3.3 Tutte le strumentazioni/tool di software utilizzati per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere tenuti sotto controllo per quanto attiene la validazione del software e la classe di qualifica dei tool, al fine di garantire la correttezza funzionale e l'affidabilità dei risultati.

### 6.4 SUB FORNITORI

- 6.4.1 Fermo restando i limiti al subappalto previsti dalle vigenti disposizioni di legge e/o da vincoli contrattuali, l'OIF, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro, può affidare parte della propria attività di valutazione riguardante i sottosistemi oggetto della qualifica a un soggetto terzo già riconosciuto come OIF dall'Agenzia, per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato l'OIF affidatario.
- 6.4.2 In tal caso l'OIF informa l'Agenzia delle parti affidate in sub-fornitura ed il nominativo dell'OIF o degli OIF prescelti.
- 6.4.3 L'obbligo di informazione all'Agenzia di cui al punto 6.2.6 si applica anche al personale OIF scelto dall'OIF affidatario per l'effettuazione delle attività.

## 7 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'OIF

- 7.1.1 L'OIF deve definire e documentare la politica, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualità del servizio erogato, con esplicito riferimento alle finalità delle attività di valutazione.
- 7.1.2 L'OIF deve mantenere aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti in relazione ai requisiti delle verifiche da svolgere. Nel caso di personale esterno l'OIF dovrà verificare annualmente il mantenimento delle competenze attraverso l'esame del curriculum debitamente aggiornato e sottoscritto con autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445:2000.
- 7.1.3 L'OIF deve esercitare un'efficace supervisione delle attività effettuate dal personale, attraverso il riesame dei rapporti di valutazione, fornendone evidenza oggettiva, in modo da garantire la

conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento dell'OIF.

7.1.4 L'OIF deve predisporre un documento che descriva il proprio sistema di gestione; esso deve contenere, come minimo, le informazioni richieste dalla norma di riferimento per l'Accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17065).

7.1.5 Il sistema di gestione dell'OIF deve prevedere almeno i seguenti aspetti:

- Mantenimento dell'imparzialità ed indipendenza: l'OIF deve identificare con continuità i rischi per la propria imparzialità ed indipendenza. Ciò comprende quei rischi che risultano dalle sue attività, dalle sue relazioni, o dalle relazioni del suo personale con l'esterno. Ciò implica che l'Organismo debba ben chiare le relazioni che comportano rischi per l'imparzialità e ne tenga debitamente conto applicando contromisure atte a normalizzare questi rischi e mantenerli tali, nel tempo. <sup>6</sup>
- pianificazione e modalità operative di esecuzione delle valutazioni (analisi di fattibilità, pianificazione e gestione delle risorse, analisi della documentazione applicabile);
- modalità di raccolta dei risultati delle valutazioni con stesura e approvazione dei relativi rapporti di valutazione e l'emissione degli eventuali certificati;
- ruoli e responsabilità delle diverse figure coinvolte nella valutazione;
- descrizione delle conoscenze e delle competenze dei valutatori e delle tipologie di attività per le quali ne è previsto l'impiego; ciò al fine di dare evidenza della totale adeguatezza al campo di applicazione della qualifica;
- modalità di formazione/addestramento e aggiornamento del personale utilizzato per le valutazioni;
- modalità e gestione delle attività di monitoraggio del personale utilizzato per le valutazioni;
- gestione delle attività date in subappalto;
- qualifica e gestione dei eventuali laboratori di prova (ove applicabile);
- gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti o di altre parti interessate, con la predisposizione e l'applicazione di specifiche procedure per la gestione degli stessi.

7.1.6 L'OIF deve definire una chiara ed univoca politica di retribuzione dei collaboratori esterni; i cui rapporti contrattuali devono essere formalizzati e le prestazioni rese dalle risorse esterne devono essere documentate anche con regolari documenti fiscali.

7.1.7 L'OIF deve assicurare la corretta distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale, sia interno, sia esterno.

7.1.8 Le modalità di gestione della documentazione devono garantire sempre la rintracciabilità di tutti i dati e documenti relativi alle valutazioni effettuate, fino alla scadenza della garanzia richiesta dal

---

1.1.5 <sup>6</sup> Secondo le norme per l'accreditamento: UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Cap.4 §4.2 p.to 4.2.3 + note 1 e 2; UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Cap.4 §4.1 p.to 4.1.3 e relativa nota.

Committente all'OIF nell'ambito del contratto di valutazione, o stabilita per legge e/o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

7.1.9 L'OIF deve predisporre e attuare un programma di verifiche ispettive interne documentato; esso deve comprendere anche il monitoraggio dei processi di valutazione, sia documentale sia attraverso verifiche in accompagnamento in campo. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle modalità di conduzione degli audit ai sensi della ISO 19011, delle presenti Linee Guida e delle norme ISO/IEC applicabili.

7.1.10 La direzione dell'OIF deve effettuare un riesame<sup>7</sup> del proprio sistema di gestione che contenga come minimo:

- le problematiche emerse nel precedente riesame;
- il riesame dell'analisi dei rischi di imparzialità
- l'analisi degli scostamenti tra obiettivi e consuntivi;
- l'analisi dei rapporti sulle verifiche svolte dall'Agenzia e l'attuazione delle eventuali azioni conseguenti;
- i risultati delle verifiche ispettive interne svolte dopo l'ultimo riesame;
- le azioni correttive emesse e loro gestione;
- i risultati delle attività di monitoraggio sul personale;
- gli eventuali reclami ricevuti e le analisi delle cause;
- gli eventuali ricorsi e la loro gestione;
- le eventuali necessità di modifiche al sistema di gestione e la relativa pianificazione e la modalità di attuazione;
- le azioni preventive, futuri piani e le stime per nuove attività, l'inserimento di nuove risorse;
- la formazione/addestramento del nuovo personale e l'aggiornamento di quello esistente;
- l'analisi dell'adeguatezza delle risorse;

L'OIF deve conservare evidenza oggettiva del riesame effettuato.

7.1.11 L'OIF deve predisporre formalmente e attuare un programma annuale di attività (completo in termini di responsabilità, attività, tempi, risorse, ecc.) per il miglioramento della qualità del servizio reso.

7.1.12 L'OIF deve scegliere indicatori significativi per esprimere obiettivi e consuntivi; tali indicatori devono essere quantificati, controllati e aggiornati periodicamente.

7.1.13 Il programma di miglioramento della qualità, deve tradursi in una adeguata evoluzione della documentazione (es. manuale, procedure, istruzioni, moduli, contratti, ecc.) allo scopo di rendere

---

1.1.6 <sup>7</sup> Il Riesame della Direzione comprendente le informazioni di alle ISO/IEC 17065 e/o 17020 è considerato conforme alle presenti Linee Guida

evidente il miglioramento dell'efficienza lavorativa; ciò al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi o, almeno, la riduzione degli scostamenti da questi.

## 8 MODALITÀ OPERATIVE

Il presente capitolo contiene le prescrizioni riguardanti i requisiti inerenti alle modalità operative a cui gli OIF sono tenuti a conformarsi in accordo ai riferimenti normativi applicabili.

### 8.1 METODI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

- 8.1.1 L'OIF deve disporre di uno o più documenti descrittivi le complete attività di Valutazione riferite al sottosistema o al Settore di qualifica su cui opera.
  - 8.1.2 L'OIF deve predisporre, adeguati piani di ispezioni/controlli, ivi incluso l'eventuale campionamento, ove la relativa mancanza possa compromettere l'efficacia del processo di valutazione.
  - 8.1.3 L'OIF, ove applicabile, deve operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche dedotte dalla normativa applicabile o anche dalle Linee Guida emanate dall'Agenzia per i processi autorizzativi) predisposte messe a punto per la specifica attività soggetta a valutazione.
  - 8.1.4 I valutatori (personale dipendente dell'OIF o collaboratori esterni) devono assicurare la conoscenza delle procedure/specifiche di riferimento per la conduzione delle verifiche, ivi comprese le norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica,) applicabili agli oggetti della attività.
  - 8.1.5 Nei casi di affidamento di incarico a soggetti esterni, l'incarico deve essere espletato da personale qualificato, personalmente responsabile e, quando possibile, nominativamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta al committente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Ad ogni incarico il singolo soggetto deve confermare di non essere in presenza di conflitto di interessi (tale requisito deve essere applicato anche ai valutatori dipendenti).
  - 8.1.6 L'OIF dovrà predisporre e aggiornare specifiche banche dati per la gestione degli indicatori e dei parametri statistici più significativi per la gestione efficace dei rapporti con la committenza ed altri soggetti interessati
  - 8.1.7 L'OIF deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi delle verifiche e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità. Il documento contrattuale deve contenere o richiamare anche le clausole relative all' utilizzo appropriato e non ingannevole delle attestazioni di conformità rilasciate nell'ambito di applicazione dei Decreti ANSF n° 1/2019 e n° 3/2019 ed incluso il riferimento all'impegno ad applicare condizioni non discriminatorie e le modalità di
-

accesso alle informazioni (es.: sito internet) per eventuali documenti facenti parte sostanziale del contratto (es.: codice etico, regolamento generale di valutazione/certificazione, ecc.).

- 8.1.8 Le condizioni di sicurezza, relative all'attività di valutazione, ove applicabili, devono essere conformi alla normativa di sicurezza in vigore con particolare attenzione ad attività svolte nelle linee ferroviarie, in cantiere e/o in luoghi pericolosi.

## 8.2 MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEGLI OGGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

- 8.2.1 L'OIF deve assicurare che i campioni e gli oggetti da valutare siano individuati in modo univoco così da evitare in qualsiasi momento confusione nei riguardi della loro identità.
- 8.2.2 L'OIF deve possedere adeguate procedure documentate e mezzi appropriati per evitare deterioramenti o danni agli oggetti in valutazione fino a quando essi si trovino sotto la propria responsabilità.
- 8.2.3 Per attività di verifica basate anche o interamente sull'esame di documenti (disegni, relazioni di calcolo...), detti elaborati, facenti parte dello o costituenti essi stessi l'oggetto della valutazione (verifiche progetti a fini di validazione), devono essere identificati, gestiti e conservati in conformità alla Normativa di riferimento.

## 8.3 REGISTRAZIONI

- 8.3.1 Le registrazioni relative alle attività di valutazione svolte dall'OIF, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dall'OIF stesso, eventualmente concordato con la committenza, che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente all'OIF incaricato delle valutazioni, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.

## 8.4 RAPPORTI DI VALUTAZIONE

- 8.4.1 I rapporti di valutazione emessi dall'OIF possono essere classificati in due categorie:
- Rapporti di valutazione intermedi (ove necessario): documenti riportanti gli esiti di attività intermedie, destinati a confluire nei rapporti finali di cui sotto.
  - Rapporti di valutazione finali: documenti emessi al termine dell'attività e riportanti i risultati conclusivi della medesima.
- 8.4.2 I rapporti di valutazione (finali e intermedi) devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di valutazione, nonché la rispettiva firma o altra forma di certa autenticazione anche per via elettronica.
- 8.4.3 Nel caso di rapporti emessi direttamente presso la sede del cliente immediatamente a valle della valutazione, la bozza del rapporto può essere firmata unicamente dal valutatore, se qualificato ed esplicitamente autorizzato allo scopo con opportuna delega; in ogni caso tale rapporto dovrà essere riesaminato, presso la sede dell'OIF, dal Responsabile Tecnico ed emesso in versione definitiva, con

le dovute firme. La bozza precedente del rapporto di valutazione dovrà quindi essere allegata all'emissione definitiva del rapporto per consentirne la tracciabilità.

- 8.4.4 I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell'attività di valutazione devono riportare oltre la firma di coloro che hanno effettuato l'attività di valutazione, anche quella del responsabile Tecnico o suo sostituto per verifica ed approvazione. La funzione di verifica può essere effettuata dal Coordinatore di sottosistema, ove esistente.

## 9 PROCESSO DI QUALIFICA

La qualifica e quindi l'iscrizione nel Registro su sito web dell'Agenzia (<https://www.ansf.gov.it>) sono concessi all'OIF che effettuano attività di valutazione con riguardo ai sottosistemi e/o settori indicati nell'allegato A alle presenti Linee Guida.

L'Agenzia può eventualmente definire specifiche attività di qualifica per ogni singolo settore o sottosistema.

La qualifica per le attività di valutazione viene rilasciata per singolo Sottosistema e/o Settore e, ove presente, per attività specifiche di settore o sottosistema, rispetto al quale l'OIF ha dimostrato di possedere i requisiti e le competenze di cui al capitolo 6 ed in conformità alle Linee Guida AMIS 2019 e s.m.i.

### 9.1 GENERALITÀ

- 9.1.1 L'OIF può indicare, a sua scelta, eventuali limitazioni all'oggetto della qualifica nell'ambito del Sottosistema e/o Settore richiesto con riferimento al decreto ANSF n. 1/2019 del 19/04/2019. Limitazioni possono altresì essere imposte dall'Agenzia a seguito degli esiti dell'iter di qualifica. In assenza di tali limitazioni, la competenza si intende estesa a tutto il Sottosistema e/o Settore di qualifica chiesto con la seguente precisazione:

- 9.1.2 Il riconoscimento per il Settore "Attestazione ECM ferroviari" può essere ottenuto e mantenuto solo dagli Organismi con i seguenti requisiti:

- Possesso della qualifica di OIF almeno per i sottosistemi: Manutenzione, Materiale rotabile e CCS di bordo;
- Possesso dei requisiti per gli Organismi di Attestazione (OA) dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ferroviari ed officine (ad esclusione dei carri) di cui all'allegato C alle presenti Linee Guida;
- Conoscenza del decreto ANSF 1/2019, del decreto 3/2019 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 e relative disposizioni dell'ERA pertinenti;

Ovvero:

essere un Organismo accreditato per il Reg (UE) n° 779/2019 per i sottosistemi Manutenzione, Materiale rotabile e CCS di bordo che dimostri la conoscenza dei decreti ANSF 1/2019 e 3/2019.

L'OIF si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza, imparzialità e integrità di cui al punto 4.2 Nel caso di accertata violazione delle relative prescrizioni, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui al §9.7.



- 9.1.3 Ai fini della richiesta di estensione della qualifica a ulteriori sottosistemi l'OIF deve dimostrare di possedere personale che abbia partecipato al rilascio di almeno un rapporto di valutazione per ogni settore e/o sottosistema richiesto.
- 9.1.4 La concessione, l'estensione e il rinnovo della qualifica – nonché l'accettazione della rinuncia e l'emanazione di provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca della qualifica – sono soggetti a riesame e provvedimento da parte dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida e dai riferimenti normativi applicabili.
- 9.1.5 La concessione della qualifica, il relativo mantenimento e l'estensione della medesima sono subordinati al versamento degli importi indicati dal Tariffario dell'Agenzia, di cui al §9.11.
- 9.1.6 Il Registro degli OIF riconosciuti è aggiornato periodicamente e reso disponibile al pubblico, sul sito web dell'Agenzia: <https://www.ansf.gov.it/oif-organismo-indipendente-ferroviario1>
- 9.1.7 I rilievi riscontrati dall'Agenzia nel corso delle verifiche ispettive condotte sull'OIF e formalizzati nei relativi rapporti di verifica sono suddivisi in:
- Non conformità;
  - Osservazioni;
  - Commenti.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento, da parte dell'OIF, di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili, o dalle presenti linee guida e ad ogni altra pertinente disposizione dell'Agenzia.

La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a:

- a) Mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;
- b) Mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito);
- c) Entrambe le cause di cui ai precedenti commi a) e b).

Il rilievo viene classificato come non conformità quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito, nelle forme sopra specificate, è tale da compromettere l'attendibilità/affidabilità dei risultati della valutazione, sia che vengano espressi in termini di conformità a requisiti chiaramente specificati, sia come "giudizio professionale" rispetto a requisiti generici. Il grado di compromissione (livello di rischio), comunque significativo ove trattasi di non conformità, può essere più o meno elevato. In funzione di tale gravità sono applicati i provvedimenti cautelativi e sanzionatori di cui al paragrafo 9.7.

**Osservazione:** L'osservazione nasce a fronte di un mancato soddisfacimento del requisito, pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte dell'OIF e, come tale, necessitante di correzione, tale da non compromettere l'attendibilità o l'affidabilità dei risultati della valutazione, nei termini sopra evidenziati.

**Commento:** Il rilievo sollevato dall'Agenzia nei confronti dell'OIF viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di

un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'OIF.

- 9.1.8 Tutte le non conformità e osservazioni formalizzate dall'Agenzia, in base ai criteri sopra enunciati, devono essere trattati e gestiti dall'OIF che formulerà le necessarie azioni correttive, nei termini applicabili alle diverse fattispecie e approvati dall'Agenzia entro i termini temporali stabiliti.
- 9.1.9 Non è richiesto un immediato e formale riscontro ai rilievi formulati in veste di commenti. Tuttavia, il grado di recepimento delle indicazioni fornite dall'Agenzia viene verificato in occasione della prima verifica utile. Nel caso in cui suddette indicazioni non risultino adeguatamente valutate, il "commento" viene trasformato in "osservazione" e si applicano le condizioni di cui sopra.
- 9.1.10 In presenza di non conformità, la qualifica o l'estensione non vengono concessi fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti, chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell'Agenzia.
- 9.1.11 Ove le non conformità vengano evidenziate nell'ambito dell'attività di sorveglianza, si applicano le modalità specificate nei pertinenti paragrafi delle presenti Linee Guida.

## 9.2 DOMANDA DI QUALIFICA E DI RINNOVO DELLA QUALIFICA

- 9.2.1 La domanda di qualifica o di rinnovo di qualifica di un OIF deve essere presentata all'Agenzia utilizzando l'apposito modulo (allegato FAC-SIMILE 1) e deve contenere le dichiarazioni e gli impegni previsti nelle presenti Linee Guida e corredata della documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti. Deve inoltre essere assolta l'imposta di bollo per il disposto finale rilasciato dall'Agenzia (Decreto di riconoscimento) secondo le indicazioni fornite nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'Amministrazione" sul sito web dell'Agenzia.
- 9.2.2 Se la documentazione allegata alla domanda risulti completa, entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione, l'Agenzia formalizza l'accettazione della stessa e avvia il processo di qualifica.
- 9.2.3 Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, l'Agenzia non accetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali.
- 9.2.4 Le integrazioni richieste devono essere fornite entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di integrazione di cui al punto precedente, pena la decadenza della domanda stessa.
- 9.2.5 A seguito dell'accettazione della domanda, viene avviato l'iter di qualifica o di rinnovo con la verifica approfondita dei contenuti della relativa documentazione. L'esame documentale di cui sopra viene effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.
- 9.2.6 Ove, al fine di pervenire ad una situazione accettabile, si rendano necessari più di due adeguamenti successivi all'effettuazione dell'esame documentale iniziale, si applicano le prescrizioni di cui al successivo punto 9.2.7.
- 9.2.7 Qualora dall'esame della documentazione presentata, nonché a seguito di eventuali contatti diretti con l'OIF richiedente, risulti evidente che Esso non disponga di un sufficiente grado di preparazione

o organizzazione, l’Agenzia provvede a definire un periodo di tempo minimo che dovrà trascorrere prima che il richiedente possa presentare nuova domanda di qualifica, essendo la prima da considerarsi decaduta.

- 9.2.8 Ad avvenuto espletamento con esito positivo dell’esame documentale di cui sopra, l’Agenzia dispone l’effettuazione della Verifica Ispettiva (VI) presso la sede dell’Organismo.
- 9.2.9 Al momento della VI di prima qualifica (o iniziale) presso la propria sede, l’OIF deve aver completato almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive, ove richiesto. Deve avere inoltre effettuato almeno un riesame del sistema ed avere pianificato le relative azioni correttive e preventive. Deve inoltre essere disponibile per le interviste tutto il personale valutatore di cui al Fac – Simile 4.
- 9.2.10 La VI è condotta da un gruppo di verifica ispettiva (GVI) la cui composizione è comunicata all’OIF congiuntamente al piano di verifica con un anticipo di 15 giorni. Nel GVI possono essere presenti esperti e/o osservatori.
- 9.2.11 La VI ha lo scopo di verificare che le modalità operative adottate dall’OIF siano conformi alle prescrizioni della presente Linea Guida e di ogni altro riferimento normativo/legislativo generale e settoriale applicabile, nonché ai regolamenti stabiliti dall’OIF stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (Manuale, Regolamenti, procedure, istruzioni, piani di controllo, qualifiche del personale, formazione ecc.).
- 9.2.12 A seguito della verifica iniziale presso la sede dell’Organismo, l’Agenzia convoca una specifica sessione di audizioni tecniche presso la propria sede, al fine dell’accertamento delle competenze tecniche del personale valutatore dell’OIF, in relazione al/ai sottosistema/i o settore/i oggetto di qualifica ed ai riferimenti normativi applicabili. In occasione della convocazione della suddetta seduta verranno rese note all’Organismo richiedente la qualifica di OIF, le modalità di svolgimento della prova e gli elementi oggetto di valutazione.
- 9.2.13 La VI presso la sede dell’Organismo non viene effettuata nel caso di Organismo già Accreditato allo schema 17065 per i medesimi sottosistemi ferroviari per i quali si richiede la qualifica di OIF, e fatto salvo il positivo esito dell’esame documentale del Sistema di gestione per quanto attiene le attività di competenza dell’OIF. In ogni caso deve essere data evidenza della chiusura dei rilievi eventualmente formulati dall’Ente Italiano per l’Accreditamento in occasione della ultima verifica in sede svolta per gli aspetti relativi allo schema di accreditamento (ISO 17065).
- 9.2.14 Qualora, nel corso della verifica iniziale vengano riscontrate una o più non conformità, l’iter di qualifica viene sospeso fino alla conferma dell’avvenuta applicazione dei necessari trattamenti a chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell’Agenzia. I suddetti adempimenti vengono verificati dall’Agenzia tramite apposite verifiche supplementari.
- 9.2.15 Qualora, nel corso della verifica di sede per il rinnovo di qualifica vengano riscontrate una o più non conformità, l’iter procede tramite effettuazione di una o più Verifiche Ispettive in accompagnamento (VA), salvo che tale modalità di verifica non risulti, nella sostanza, applicabile). Qualora, nel corso delle VA, vengano riscontrate una o più non conformità, l’iter di rinnovo di qualifica viene sospeso fino alla conferma dell’avvenuta applicazione dei necessari trattamenti a chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte dell’Agenzia. I

- suddetti adempimenti vengono verificati dall' Agenzia tramite apposite verifiche supplementari in sede.
- 9.2.16 Di norma viene effettuata almeno una VA all'anno per ciascun sottosistema e/o settore compreso nello scopo di qualifica, salvo applicazione di criteri di campionamento in funzione della loro numerosità, omogeneità ed in funzione di eventuali criticità rilevate.
- 9.2.17 Le VA hanno lo scopo di verificare l'efficacia delle procedure e delle istruzioni operative dell'OIF, con particolare riferimento alla messa in campo di valutatori provisti delle necessarie esperienze e competenze.
- 9.2.18 Le VA consentono inoltre di valutare se l'OIF stesso sia in grado di formulare un giudizio corretto e competente in ordine alla conformità dell'oggetto della valutazione ai requisiti specifici o generici applicabili.
- 9.2.19 Le VA sono eseguite da almeno un ispettore dell'Agenzia eventualmente affiancato da esperti tecnici e/o Osservatori.
- 9.2.20 I nominativi degli ispettori e degli esperti designati per le attività di verifica vengono comunicati preventivamente all'OIF, il quale ha facoltà di ricusarli, nei termini specificati nella comunicazione di notifica, motivandone per iscritto le ragioni.
- 9.2.21 L'OIF deve permettere l'accesso dei componenti del GVI dell'Agenzia alla sua sede e alla propria documentazione e deve prestare ad essi la massima cooperazione adottando i provvedimenti atti a consentire l'accesso agli stessi componenti del GVI presso i siti ove le attività di valutazione vengono svolte.
- 9.2.22 Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia, non deve superare i 30 giorni dalla data del rilievo pena l'annullamento dell'iter di qualifica o sospensione della stessa in caso di inadempienza in accordo al successivo punto 9.7.
- 9.2.23 L'iter di qualifica o di rinnovo della stessa dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, fermo restando che il termine di cui sopra si intende interrotto in caso di richieste di integrazione o di trattamento dei rilievi notificati dall'Agenzia nel corso delle verifiche.
- 9.2.24 Verifiche supplementari in sede o in accompagnamento possono altresì essere disposte dall'Agenzia, a valle della concessione della qualifica, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.
- 9.2.25 Il riconoscimento è rilasciato dall'Agenzia per sottosistemi e, ove ricorra il caso, per attività specifiche di settore o sottosistema, rispetto ai quali l'OIF ha dimostrato di possedere competenza ed esperienza.
- 9.2.26 Per gli aspetti connessi con la formalizzazione della concessione della qualifica, si veda il successivo §9.5.
- 9.2.27 Entro 6 mesi dalla scadenza dei cinque anni di validità della qualifica, l'OIF può inoltrare nuova istanza per il Rinnovo della qualifica che si svolge con un riesame completo della documentazione

(a titolo oneroso per l'OIF) e con l'esecuzione di una verifica presso la sede dell'OIF e/o in accompagnamento.

- 9.2.28 L'esito delle verifiche di rinnovo viene analizzato dall'Agenzia, congiuntamente al riesame dell'andamento complessivo dell'OIF nel quinquennio di qualifica, comprensivo dei dati relativi all'attività di monitoraggio effettuata sul OIF stesso (eventuali reclami o segnalazioni dal mercato, ritorni di esperienza ecc.).
- 9.2.29 L'Agenzia predispone appositi documenti riepilogativi per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 9.2.30 A seguito della concessione del Rinnovo viene aggiornato il provvedimento di qualifica e viene aggiornato il registro degli OIF su sito dell'Agenzia.

### 9.3 DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA QUALIFICA

- 9.3.1 La domanda di estensione della qualifica di un OIF deve essere presentata all'Agenzia corredata della documentazione necessaria.
- 9.3.2 La domanda di estensione non può essere accolta in presenza di provvedimenti sanzionatori di "blocco delle estensioni" di cui al § 9.7.
- 9.3.3 6.3.3 L'iter di richiesta d'estensione della qualifica segue le stesse cadenze temporali e la medesima prassi della richiesta di qualifica iniziale (vedi §9.2).
- 9.3.4 Qualora, nel corso delle verifiche ispettive condotte a fini di estensione, vengano, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, riscontrate situazioni di inadeguatezza, non afferenti direttamente all'oggetto dell'estensione, ma comunque relative ad un settore o sottosistema coperto da qualifica, si applicano le modalità di intervento proprie delle attività di sorveglianza di cui al successivo §9.6.

### 9.4 RIDUZIONE PROCEDURALE DELL'OGGETTO DELLA QUALIFICA

- 9.4.1 La riduzione della qualifica (restrizione dell'oggetto della medesima) può essere disposta dall'Agenzia, a fronte di specifica richiesta dell'OIF o su iniziativa dell'Agenzia medesima, nel caso

in cui l'OIF non abbia effettuato attività di valutazione per più di tre anni, relativamente ad un determinato sottosistema o settore.

- 9.4.2 A seguito della riduzione viene emanato un nuovo provvedimento ed è aggiornato il Registro degli OIF riconosciuti.
- 9.4.3 Un OIF riconosciuto può rinunciare alla qualifica in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione (es. non accettazione di variazioni del tariffario, di modifiche intervenute nelle prescrizioni regolanti l'attività di qualifica, ecc.).
- 9.4.4 La vigenza della qualifica e gli obblighi correlati cessano a decorrere dai 60 giorni successivi alla comunicazione di rinuncia, termine entro il quale l'OIF deve adempiere alle obbligazioni connesse con la salvaguardia degli eventuali diritti e interessi dei propri Committenti.

## 9.5 CONCESSIONE DELLA QUALIFICA

- 9.5.1 La concessione della qualifica viene formalizzata all'Organismo richiedente:
- con l'emissione da parte dell'Agenzia del provvedimento di qualifica (decreto direttoriale di riconoscimento) in cui è specificato lo scopo della qualifica;
  - con l'iscrizione dell'OIF nel "Registro degli OIF riconosciuti" su sito web dell'Agenzia (<https://www.ansf.gov.it>).
- 9.5.2 La qualifica ha validità massima di 5 anni ed è soggetta a monitoraggio e verifica almeno annuale da parte dell'Agenzia. Nel provvedimento sono richiamate tutte le disposizioni regolanti la concessione e l'uso della qualifica. Un nuovo provvedimento di qualifica è emesso in occasione della concessione del rinnovo della qualifica nonché a seguito di una modifica alle norme nazionali regolanti lo schema di qualifica stesso.
- 9.5.3 L'OIF qualificato a seguito di provvedimento dell'Agenzia è obbligato a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conforme ai requisiti stabiliti nella presente linea guida, nelle norme e nei riferimenti normativi generali e settoriali applicabili.
- 9.5.4 L'OIF si impegna a mantenere la piena collaborazione con l'Agenzia, a pagare i diritti annui di concessione della qualifica previsti nel Tariffario ed a permettere le verifiche ispettive da parte dei GVI dell'Agenzia presso la propria sede e presso i luoghi ove si svolgono le attività ispettive.
- 9.5.5 In caso di mancata concessione della qualifica, l'Agenzia comunica all'OIF richiedente, entro 15 giorni dalla data del provvedimento, le relative motivazioni e le eventuali condizioni per la prosecuzione o la ripresa dell'iter di qualifica.
- 9.5.6 A fronte della concessione dell'estensione della qualifica, l'Agenzia emette un nuovo provvedimento con il nuovo scopo di qualifica.

## 9.6 SORVEGLIANZA DELL'AGENZIA SULL'ATTIVITÀ DELL'OIF

- 9.6.1 Nel periodo di validità della qualifica, l'Agenzia svolge, sull'OIF qualificato, una attività di sorveglianza, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie, onde

accertare il continuo rispetto delle prescrizioni delle presenti Linee Guida, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.

- 9.6.2 Ai fini delle suddette verifiche, tutte le sedi dell'OIF, come pure quelle dei laboratori eventualmente utilizzati nell'ambito dei sottosistemi coperti da qualifica, devono essere aperte al GVI dell'Agenzia.
- 9.6.3 L'OIF deve tempestivamente comunicare all'Agenzia gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e dati forniti con la domanda iniziale di qualifica (e successive domande di estensione) che comportino il venir meno del possesso dei requisiti di cui al capitolo 4 o mutamenti significativi nelle risorse e nei procedimenti utilizzati per l'attività di valutazione.
- 9.6.4 Per quanto attiene alle verifiche programmate la prima attività di sorveglianza consiste in almeno una verifica presso la sede dell'OIF effettuata dopo sei mesi dall'ultima verifica ispettiva eseguita nel corso dell'iter di qualifica.
- 9.6.5 Le successive verifiche sono effettuate ad intervalli annuali a decorrere dalla data della prima verifica di sorveglianza e comprendono verifiche ispettive, sia in sede, sia in accompagnamento.
- 9.6.6 Queste ultime vengono pianificate in modo da permettere un'adeguata copertura dell'intero campo di applicazione della qualifica, nell'arco dei cinque anni di durata della qualifica stessa.
- 9.6.7 Le caratteristiche delle attività di sorveglianza (estensione e durata delle verifiche in sede, numero ed estensione delle VA) sono stabilite in funzione del volume e della complessità delle attività ispettive sviluppate dall'OIF.
- 9.6.8 La sorveglianza nei confronti dei OIF include interviste dirette agli ispettori, programmate in modo tale da coprire l'intero campo di applicazione della qualifica nonché l'esame di progetti e commesse selezionati a campione durante lo svolgimento della verifica.
- 9.6.9 A partire dal programma annuale di cui sopra, l'attività di sorveglianza (verifiche in sede e in accompagnamento) può essere intensificata in funzione del comportamento qualitativo dell'OIF.
- 9.6.10 In particolare, verifiche supplementari, anche in forma di VA, possono essere disposte dall'Agenzia, posteriormente alla concessione della qualifica/estensione, a seguito dell'identificazione di situazioni inadeguate, sia direttamente da parte dell'Agenzia, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti all'Agenzia. Tali esigenze vengono segnalate tempestivamente all'OIF coinvolto, invitandolo innanzi tutto a provvedere, sia al trattamento dei

rilievi, sia all'eliminazione delle corrispondenti cause e preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica ispettiva specifica.

- 9.6.11 Alle verifiche supplementari, si applica un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, entro i quali l'OIF è tenuto, se del caso, ad esercitare tempestivamente il diritto di ricusazione di cui al punto 9.2.20.
- 9.6.12 Gli esiti delle attività di sorveglianza vengono analizzati dall'Agenzia e successivamente comunicati all'OIF.
- 9.6.13 A seguito delle risultanze delle valutazioni di sorveglianza, si procede come segue:
- nel caso di assenza di non conformità: viene confermato il mantenimento della qualifica tramite semplici registrazioni di conferma degli esiti, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni.
  - in presenza di una o più non conformità tali da non compromettere in modo grave l'operato dell'OIF l'Agenzia assume i provvedimenti minori (vedi §9.7.1).
- 9.6.14 Nel caso in cui venga riscontrata una situazione particolarmente critica, tali da compromettere in modo grave l'operato dell'OIF nonché in presenza comportamenti professionalmente scorretti, l'Agenzia assume i provvedimenti maggiori (vedi §9.7.2).
- 9.6.15 Nel caso b) del punto 9.6.13, i trattamenti e le azioni correttive richiesti devono essere attuati entro i termini stabiliti dall'Agenzia.
- 9.6.16 Nel caso di riduzione o sospensione della qualifica, i suddetti adempimenti devono essere espletati entro i tempi specificati al §9.7.

## 9.7 PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA

- 9.7.1 Qualora gli esiti di verifiche ispettive in sede e in accompagnamento, condotte nell'ambito delle attività di sorveglianza o di procedimenti di estensione dello scopo di qualifica, forniscano chiare evidenze di situazioni tali da compromettere l'affidabilità e attendibilità dei risultati delle valutazioni effettuate dall'OIF, l'Agenzia assume, in base alla gravità, i conseguenti

### **Provvedimenti minori:**

- Sospensione delle pratiche di estensione della qualifica riferite ad altri Sottosistemi o Settori anche se in corso, fino alla risoluzione delle non conformità rilevate dall'Agenzia;
- Obbligo di ritiro di rapporti di valutazione rilasciati in condizioni non conformi.

- 9.7.2 Se dalle verifiche emergono situazioni di particolare gravità sul possesso dei requisiti di cui al capitolo 4, sul piano tecnico, o sul piano deontologico, vengono disposti dall'Agenzia, in funzione della gravità della situazione, i seguenti

### **Provvedimenti maggiori:**

- Riduzione (temporanea o permanente) della qualifica per uno o più sottosistemi e/o settore;
- Sospensione della qualifica per tutti i sottosistemi e settori di qualifica per un periodo determinato;
- Revoca della qualifica.



- 9.7.3 Fra le suddette condizioni di particolare gravità, rientrano la mancata rimozione delle cause che hanno condotto all'adozione di provvedimenti ed il mancato adempimento degli obblighi correlati, nonché i casi in cui l'OIF non consenta all'Agenzia di effettuare le verifiche ispettive, secondo quanto previsto dalle presenti Linee Guida.
- 9.7.4 I provvedimenti suddetti vengono comunicati ufficialmente all'OIF e parallelamente viene intensificata l'attività di Sorveglianza da parte dell'Agenzia, anche con esecuzione di verifiche ispettive supplementari a carico dello stesso OIF, per accertare l'effettiva implementazione dei trattamenti e le azioni correttive richieste entro limiti temporali definiti, in relazione a quel determinato sottosistema e/o settore di qualifica.
- 9.7.5 La durata minima dei provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione della qualifica è stabilita dall'Agenzia (nel rispetto dei vincoli di cui al seguito) contestualmente all'emanazione del provvedimento stesso.
- 9.7.6 I provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione vengono revocati quando l'OIF ha dimostrato di avere rimosso le cause alla base dell'adozione dei medesimi.
- 9.7.7 Ciascun provvedimento di riduzione temporanea della qualifica può avere una durata massima di 90 giorni. Trascorso tale termine, in assenza di azioni atte al ripristino della conformità, la riduzione diventa permanente (revoca parziale di qualifica). L'OIF non può presentare domanda di qualifica (domanda di estensione) prima di sei mesi.
- 9.7.8 Analogamente ciascun provvedimento di sospensione può avere una durata massima di 180 giorni. Trascorso tale termine come sopra, la sospensione viene automaticamente trasformata in revoca della qualifica.
- 9.7.9 Qualora l'OIF riscontri autonomamente di trovarsi, per vari motivi, in condizioni di non conformità rispetto alle norme ed alle regole di riferimento per la qualifica, può richiedere all'Agenzia l'auto-sospensione della qualifica per un periodo congruente con i tempi necessari al ripristino della piena conformità e comunque non superiore a dodici mesi, alla scadenza dei quali l'auto-sospensione viene trasformata in revoca. Le motivazioni e la durata connesse con la richiesta di auto-sospensione, vengono valutate dall'Agenzia che può modificare e/o integrare le condizioni e i tempi previsti per il ripristino della conformità, disponendo in ogni caso gli accertamenti necessari alla verifica della piena conformità, al termine del periodo di auto-sospensione.
- 9.7.10 Dell'auto-sospensione della qualifica viene tempestivamente informata l'Agenzia.
- 9.7.11 Nel periodo di vigenza della riduzione e sospensione, l'OIF non deve emettere nuovi rapporti di valutazione sotto qualifica dell'Agenzia.
- 9.7.12 La sospensione della qualifica può essere disposta d'ufficio dall'Agenzia anche nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Agenzia venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data

prevista dal Tariffario, nonostante il sollecito inviato dall’Agenzia. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti.

9.7.13 I provvedimenti di riduzione e sospensione vengono evidenziati nel Registro degli OIF riconosciuti e in altre eventuali sedi applicabili.

9.7.14 La qualifica viene revocata in caso di:

- mancanza di rimozione delle cause che hanno condotto al provvedimento di sospensione, entro i termini previsti;
- comportamenti illeciti dolosi o gravemente scorretti in termini di etica professionale;
- venir meno dei requisiti di cui al capitolo 4;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all’Agenzia, trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione;
- uso della qualifica tale da portare grave nocimento e discredito all’Agenzia e/o, in generale, al sistema nazionale di valutazione della conformità.

9.7.15 La qualifica decade altresì in caso di cessazione dell’attività dell’OIF, a seguito di chiusura o fallimento e nel caso di rinuncia da parte dell’OIF stesso.

9.7.16 A seguito di revoca o di decadenza della qualifica, l’OIF deve immediatamente cessare di emettere Rapporti di Valutazione con riferimento alla qualifica dell’Agenzia.

9.7.17 Il nominativo dell’OIF viene cancellato dal Registro degli OIF qualificati e da ogni altra sede applicabile.

9.7.18 In caso di revoca della qualifica l’OIF non può presentare una nuova domanda di qualifica prima di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

9.7.19 I provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti §9.7.1 e § 9.7.2 vengono revocati non prima della scadenza stabilita (se applicabile) e solo quando l’OIF ha dimostrato di aver rimosso le cause alla base delle non conformità che ne hanno determinato l’adozione.

## 9.8 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA QUALIFICA

9.8.1 Nei casi di variazioni significative della composizione societaria dell’OIF, l’Agenzia si riserva di procedere a tutte le valutazioni necessarie per verificare la permanenza delle condizioni richieste per la qualifica, incluso l’esame dei documenti statutari e ogni altro documento applicabile.

9.8.2 La titolarità della qualifica può essere trasferita ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di modifica della ragione sociale dell’OIF o di cessione di ramo d’azienda ad altre Società o OIF, previa valutazione da parte dell’Agenzia, del mantenimento dei requisiti e delle condizioni richieste con riferimento a:

- Norme statutarie e regolamentari;
- Visura camerale estesa;
- Assetti organizzativi;

- Risorse umane (in termini quantitativi e di competenze);
- Ogni altra condizione applicabile.

## 9.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI QUALIFICA

- 9.9.1 Nel caso di variazione delle condizioni di qualifica (ad esempio modifica delle norme e delle prescrizioni in genere di riferimento per la qualifica), l'Agenzia ne dà comunicazione all'OIF, il quale ha la facoltà di mantenere la qualifica adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai nuovi riferimenti entro il termine indicato dall'Agenzia, o di rinunciare alla qualifica stessa.
- 9.9.2 Nel caso di mantenimento della qualifica, l'Agenzia ha la facoltà di disporre l'attuazione di apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.

## 9.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

- 9.10.1 I reclami in ordine alle attività operative dell'Agenzia (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc.) possono essere formalizzati per iscritto e inoltrati alla Direzione dell'Agenzia che provvede a fornire riscontro al reclamante entro un mese.
- 9.10.2 L'OIF può presentare reclamo verso i provvedimenti adottati dall'Agenzia, esponendo le ragioni del suo dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi. Il Direttore dell'Agenzia assume motivate decisioni entro tre mesi dalla data di ricezione del reclamo.
- 9.10.3 Il reclamo non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti dell'OIF fino ad eventuale diverso pronunciamento del Direttore dell'Agenzia.
- 9.10.4 Per la gestione di ricorsi e la soluzione di ogni eventuale controversia tra l'Agenzia e gli OIF, resta ferma la tutela giurisdizionale demandata agli Organi competenti.

## 9.11 TARIFFARIO

- 9.11.1 Con separato decreto l'Agenzia provvede alla definizione degli importi dovuti all'Agenzia per le attività di riconoscimento, sorveglianza rinnovo ed estensione della qualifica di OIF. Nelle more

dell'emanazione del suddetto decreto si applica quanto disposto dal decreto ANSF n. 7/2011 del 21 giugno 2011, disponibile su sito internet dell'Agenzia.

- 9.11.2 In tutte le domande di riconoscimento il richiedente allega contestualmente alla domanda i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle relative tariffe.
- 9.11.3 In caso di variazione delle tariffe nel corso della procedura di riconoscimento, rinnovo o estensione, restano valide le tariffe vigenti alla data di ricevimento della richiesta.

## 10 COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA

10.1.1 L'OIF deve consentire all'Agenzia di:

- Scegliere il gruppo di verifica allestito dall'OIF e/o l'oggetto in relazione al quale effettuare le verifiche ispettive in accompagnamento e/o i valutatori dell'OIF da intervistare. A tal fine l'OIF deve trasmettere all'Agenzia gli aggiornamenti degli elenchi controllati dei propri valutatori, nonché l'elenco relativo alle proprie attività di valutazione e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte dell'Agenzia, in tempo utile per la relativa pianificazione;
- Far eventualmente eseguire (a carico dell'OIF), da Laboratori accreditati prove e controlli a campione su oggetti ispezionati.

10.1.2 L'OIF deve trasferire ai propri clienti, tramite adeguato documento contrattuale, gli obblighi ad essi applicabili, ivi compreso il riconoscimento del diritto degli ispettori dell'Agenzia di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento all'OIF), pena la sospensione dell'attività di valutazione in caso di inadempienza all'obbligo medesimo.

10.1.3 In occasione delle verifiche ispettive presso la sede dell'OIF, questi è tenuto ad organizzare un incontro tra gli ispettori dell'Agenzia ed un campione concordato dei propri valutatori, al fine di consentire all'Agenzia di condurre i necessari approfondimenti.

10.1.4 Ogni notizia, in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra l'Agenzia e gli OIF riconosciuti o qualificati, o ai rapporti tra gli OIF e i rispettivi Committenti o agli oggetti di valutazione, deve essere mantenuta riservata, vale a dire non deve essere comunicata a terzi salvo che:

- la pubblicazione sia prevista dalle regole di qualifica o di valutazione;
- la comunicazione sia prevista ai sensi delle presenti Linee Guida o sia ritenuta necessaria dall'Agenzia per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al §9.7.

## 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

11.1.1 I Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS) riconosciuti da ANSF che hanno effettuato richiesta ai sensi del decreto ANSF n. 2/2019 “Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all’art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)”, comunicano all’Agenzia, entro un mese, dall’entrata in vigore delle presenti linee guida, se intendono essere riconosciuti OIF facendone regolare istanza.

11.1.2 Gli Organismi di cui al §11.1.1, che presentano istanza per il riconoscimento di OIF, sono soggetti all’accertamento dei soli requisiti tecnici del personale che si effettua con la convocazione da parte dell’Agenzia della specifica sessione di audizioni tecniche di cui al §9.2.12 volta ad accertare le specifiche competenze in relazione al quadro normativo applicabile alle reti funzionalmente isolate di cui ai decreti ANSF 1/2019 e 3/2019 e Linee Guida 1/2019 per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche;

In caso di esito positivo della seduta di audizioni tecniche, e fatto salvo il buon esito della verifica effettuata sulla documentazione presentata, l’Organismo viene riconosciuto OIF per i medesimi Sottosistemi e Settori già oggetto della qualifica VIS.

11.1.3 Gli Organismi di valutazione della conformità di parte terza, già in possesso dell’accreditamento alla norma ISO/IEC/17065 per sottosistemi ferroviari, designati ai sensi della Direttiva 797/2016 interoperabilità come DeBo, comunicano all’Agenzia, entro un mese, dall’entrata in vigore delle presenti linee guida, se intendono essere riconosciuti OIF facendone regolare istanza.

11.1.4 Gli Organismi di cui al §11.1.3, che presentano istanza per il riconoscimento di OIF, sono soggetti all’accertamento dei soli requisiti tecnici del personale che si effettua con la convocazione da parte dell’Agenzia della specifica sessione di audizioni tecniche di cui al §9.2.12 volta ad accertare le specifiche competenze in relazione al quadro normativo applicabile alle reti funzionalmente isolate di cui al decreto ANSF 1/2019 e Linee Guida ANSF 1/2019 per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.

In caso di esito positivo della seduta di audizioni tecniche, e fatto salvo il buon esito della verifica effettuata sulla documentazione presentata, l’Organismo richiedente è riconosciuto OIF per i medesimi sottosistemi per i quali è designato.

11.1.5 Gli Organismi che presentano istanza per il riconoscimento di OIF, già notificati ai sensi del Reg 779/2019 come OC ECM, comunicano contestualmente alla suddetta istanza se intendono essere riconosciuti OIF per il settore “Attestazione ECM veicoli ferroviari”.

11.1.6 Gli Organismi di cui al precedente §11.1.5, che presentano istanza per il settore Attestazione ECM veicoli ferroviari”, sono soggetti all’accertamento dei soli requisiti tecnici del personale che si effettua con la convocazione da parte dell’Agenzia della specifica sessione di audizioni tecniche di cui al §9.2.12 volta ad accertare le specifiche competenze in relazione al quadro normativo

applicabile alle reti funzionalmente isolate di cui al decreto ANSF 1/2019 ed al possesso dei requisiti di cui all'allegato C alle presenti Linee Guida

- 11.1.7 In caso di esito positivo della seduta di audizioni tecniche, e fatto salvo il buon esito della verifica effettuata sulla documentazione presentata, l'Organismo richiedente è riconosciuto OIF per il settore "Attestazione ECM veicoli ferroviari".

Per lo svolgimento degli accertamenti e delle operazioni di verifica tecnica nei casi contemplati ai precedenti punti 11.1.1, 11.1.3, 11.1.5 sono dovuti i diritti di cui all'art. 2 comma 4 del decreto ANSF n. 7/2011 del 21 giugno 2011, pari a € 4000,00(euro quattromila/00)di cui deve essere fornita attestazione in sede di presentazione dell'istanza.

## ALLEGATO A

ALLE LINEE GUIDA PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI FERROVIARI (OIF)

### A.1 ELENCO DEI SOTTOSISTEMI PER I QUALI RICHIEDERE LA QUALIFICA

Il sistema ferroviario è suddiviso in sottosistemi corrispondenti così come definiti e descritti al cap. 6 del decreto ANSF 1/2019:

a) sottosistemi di natura strutturale:

infrastrutture;

energia;

controllo-comando e segnalamento a terra;

controllo-comando e segnalamento di bordo;

materiale rotabile,

b) sottosistemi di natura funzionale:

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione.

### A.2 ELENCO DEI SETTORI:

#### “ATTESTAZIONE ECM VEICOLI FERROVIARI”:

Idoneità a svolgere attività di Organismo di Attestazione (OA) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) di carri e veicoli diversi da carri/officine ferroviari sulla base dei principi applicabili di cui al Reg 779/2019 relativamente al campo di applicazione delle reti funzionalmente isolate di cui al Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172.

## ALLEGATO B

### DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OIF

#### Presentazione istanza di qualifica

La documentazione per richiedere la qualifica di OIF è costituita dalla istanza per la qualifica (Fac – Simile n. 1), corredata dai seguenti allegati:

Dossier 1: contenente la documentazione relativa ai requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari;

Dossier 2: contenente la documentazione relativa ai requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità;

Dossier 3: contenente la documentazione relativa ai requisiti organizzativi, gestionali;

Dossier 4: contenente la documentazione relativa ai requisiti del personale delle strutture e attrezzature e dei laboratori;

Tutta la documentazione dovrà essere inviata nel formato digitale in conformità al decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice Amministrazione Digitale;

Su tutta la documentazione dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente o di una persona munita di poteri di rappresentanza mediante apposita procura;

Tutta la documentazione prodotta in formato digitale dovrà essere coerente con quanto disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 e dal Manuale di Gestione documentale adottato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 5 del sopraccitato DPCM 3 dicembre 2013;

Per l’invio di documenti di testo in formato PDF gli stessi dovranno essere prodotti nello specifico formato PDF/A.

L’imposta di bollo dove prevista ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e potrà essere assolta secondo quanto previsto al §9.2.1

La documentazione dovrà essere accompagnata da apposita nota contenente l’elenco dei documenti inviati (codice, indice di revisione, descrizione, ecc.) redatta sempre secondo quanto sopra indicato.

Al fine di assicurare la veridicità di quanto dichiarato, tutte le dichiarazioni contenute nei suddetti Dossier, dovranno riportare la formula: *“consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*.

L’Agenzia si riserva ampia e completa facoltà di poter chiedere, nel corso del processo istruttorio, ogni altro documento ritenuto necessario ed utile ai fini dell’eventuale rilascio della notifica e per esigenze operative, copia cartacea, conforme all’originale, di tutto o parte della documentazione;

La domanda di qualifica, in conformità a quanto previsto dalle presenti Linee Guida deve essere pertanto corredata dalla documentazione di seguito elencata:

#### Dossier 1: requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari

- Copia fotostatica di un documento del sottoscrittore dell’istanza (ai sensi dell’art 38 D.P.R. 445/2000);
- quietanza di pagamento delle tariffe per l’espletamento dell’istruttoria per la qualifica di OIF;
- copia della polizza di assicurazione di responsabilità professionale per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di valutazione tecnica conforme ai requisiti di cui al punto 5.1. delle Linee Guida di OIF”;



- copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica conforme ai requisiti di cui al punto 5.1 delle Linee Guida di OIF";
- copie conformi all'originale di eventuali certificati di accreditamento emessi dall'Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA;
- indicazioni riguardanti eventuali attività delegate a OIF terzi, fermo restando l'assunzione di responsabilità da parte dell'OIF affidatario. Qualora l'Organismo Richiedente intenda avvalersi di tale facoltà dovrà indicare, specificatamente le parti di attività che si intende delegare;
- Visura camerale completa di annotazione antimafia e comprensiva del certificato di vigenza della società;
- atto costitutivo e Statuto;
- idonea referenza bancaria di data non anteriore a tre mesi a quella relativa alla presentazione dell'istanza, dalla quale risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
- bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni per le società già costituite e avviate (c.d. documentazione che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività per cui è concessa la qualifica);
- bilancio preventivo dell'anno in corso;
- dettagliato business plan, per le società neo-costituite o costituite nell'anno precedente alla domanda di qualifica, contenente le indicazioni di cui al Fac-simile n. 4;
- estratto del libro dei soci dal quale risulta la composizione societaria con la relativa ripartizione delle quote sociali;
- eventuale estratto dei verbali di assemblea e/o dichiarazione attestante il conferimento dei soci (per le società di capitali).

## **Dossier 2: requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità**

- Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza dell'OR (cfr. Fac-simile n. 2);
- dichiarazioni di assenza da parte del personale dipendente o di collaboratori/consulenti dell'Organismo richiedente di potenziali conflitti di interesse;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità (Fac - simile n. 3).

## **Dossier 3: requisiti organizzativi e gestionali**

- Indicazioni concernenti il personale impiegato dall'OR (Numero totale dipendenti, Numero degli eventuali collaboratori esterni, Ripartizione in base ai diversi ruoli, etc...);
- Manuale della Qualità dovrà contenere almeno:
- Indicazione dell'ultima revisione a cui è stato sottoposto il Manuale stesso;
- esposizione della politica per la qualità;
- descrizione dello stato giuridico dell'OR e del relativo assetto societario;
- organigramma dell'OR compreso il Consiglio Direttivo o di Amministrazione e/o altri documenti atti ad illustrare i rapporti gerarchici, le responsabilità, le funzioni degli Organi Direttivi, dei responsabili delle valutazioni, dei funzionari a cui spettano le decisioni relative alle verifiche/valutazioni;
- nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del Responsabile Tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta la qualifica e del personale avente incarichi direttivi;
- elenco di tutte le normative di riferimento;
- riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività svolta dall'OIF;

- descrizione del processo con il quale si intende operare per effettuare le verifiche/valutazioni per cui si richiede la qualifica (i.d. diagramma di flusso);
- procedure per selezione, assunzione, addestramento ed aggiornamento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta la qualifica;
- attività operative e funzionali relative alla qualità, affinché ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
- richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
- procedure per gestire la non conformità o l'esito negativo delle verifiche ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
- lista dei soggetti affidatari di attività strumentali e procedure per la loro sorveglianza;
- Azioni effettuate al fine di garantire il segreto professionale nei riguardi delle informazioni acquisite durante le attività di valutazione e certificazione;
- procedura di gestione dei reclami;
- ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della qualifica: quali procedure specifiche per le attività oggetto della valutazione di OIF e secondo i processi di cui alle LG ANSF 1/2019 in relazione al campo di applicazione delle reti funzionalmente isolate.

#### **Dossier 4: requisiti del personale delle strutture ed attrezzature e dei laboratori**

Elenco del personale tecnico (come da Fac – Simile n. 4 e 5) responsabile delle valutazioni ai fini della redazione dei relativi rapporti di valutazione, con l'indicazione per ciascun tecnico di:

- rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'OR;
- qualifiche;
- titoli di studio;
- Mansioni;
- Curricula redatti in formato europeo ed appositamente firmati in originale dagli interessati con dichiarazione della veridicità delle informazioni contenute e con dichiarazione liberatoria in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I curricula dovranno essere visti dal legale rappresentante della società;
- Dichiarazione attestante un'esperienza professionale di cui al capitolo 6 per le diverse figure professionali;
- procedura utilizzata per valutare il livello minimo di competenze richiesto ai laboratori di prova, se non già previsto dal Manuale di Qualità;
- elenco dei laboratori di cui l'OR intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti;
- documenti attestanti la qualificazione e l'idoneità dei laboratori ai requisiti di competenza/conoscenza necessari per le verifiche della conformità dei sottosistemi e dei componenti e ai requisiti di cui alle norme UNI EN serie 17025, per le prove rientranti in settori diversi.
- Dichiarazione di rispondenza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dei locali, delle strutture e delle attrezzature a disposizione.

## ALLEGATO C

### DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OIF PER IL SETTORE

#### ECM VEICOLI FERROVIARI

All'istanza di richiesta della qualifica dell'idoneità a svolgere l'attività di Organismo di Attestazione (OA) di Soggetti Responsabili della Manutenzione (ECM) di veicoli ferroviari/officine - dovranno essere allegati i dossier, contenenti i documenti indicati di seguito, atti a dimostrare il possesso dei requisiti aggiuntivi rispetto a quelli verificati in occasione del rilascio della qualifica di OIF.

In particolare la documentazione integrativa che dovrà essere presentata per ciascun dossier è la seguente (con riferimento Allegato B delle presenti Linee guida)

##### **Dossier 1 - Requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari**

- Evidenza dell'estensione della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di soggetti responsabili della manutenzione della manutenzione di veicoli ferroviari.

##### **Dossier 2 - Requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità e onorabilità**

- Dichiarazioni di assenza da parte del personale o di collaboratori/consulenti dell'OA di potenziali conflitti di interesse relativamente alla nuova attività di attestazione di soggetti responsabili della manutenzione di veicoli ferroviari.

##### **Dossier 3 - Requisiti organizzativi, gestionali**

- Aggiornamento dell'organigramma in relazione all'estensione del nuovo settore "attestazione di soggetti responsabili della manutenzione di veicoli ferroviari" e/o altri documenti che illustrino i rapporti gerarchici, le responsabilità, le funzioni degli organi direttivi, i responsabili delle valutazioni e i soggetti a cui spettano le decisioni relative alle verifiche/valutazioni;
- Descrizione del processo con il quale si intende operare per effettuare le attestazioni per cui si richiede la qualifica (diagramma di flusso);
- Aggiornamento delle procedure societarie per selezione, assunzione, addestramento ed aggiornamento del personale preposto alla nuova attività di "attestazione di soggetti responsabili della manutenzione di veicoli ferroviari";
- Aggiornamento di ogni altra procedura e documento societario, che costituisce il sistema di gestione della qualità, inerenti allo svolgimento dell'attività di OA.

##### **Dossier 4 - Requisiti del personale e delle strutture**

Dovrà essere presentata la seguente documentazione specifica per l'attività di attestazione di ECM di veicoli ferroviari:

- Elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini dell'attestazione di soggetto responsabile della manutenzione di veicoli ferroviari, con l'indicazione per ciascun tecnico (utilizzare i Fac – Simile n. 4 e 5 delle presenti Linee guida):
  - rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'OA;
  - qualifiche;
  - titoli di studio;
  - mansioni;
  - relativi curricula, redatti in formato europeo ed appositamente firmati in originale dagli interessati, con dichiarazione della veridicità delle informazioni contenute e con dichiarazione liberatoria in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR (Reg UE/2016 679).
- in particolare, per il personale preposto al settore specifico del controllo e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica, facente parte del team di valutazione, nonché per il personale facente parte del Comitato di Certificazione, dichiarazione attestante l'esperienza ed il possesso di competenze come riportato di seguito;
- procedura utilizzata per valutare il livello minimo di competenze richiesto alle officine di manutenzione, se non già previsto dal manuale di qualità.

Di seguito l'esperienza ed i requisiti specifici che devono possedere il personale coinvolto nel:

- processo di valutazione (**team di valutazione** dell'OA incaricato di valutare la documentazione per il rilascio dell'attestazione dei soggetti responsabili della manutenzione), e
- Comitato di certificazione (**Comitato di Certificazione** dell'OA che rilascia l'attestazione certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione).

Tali requisiti specifici completano i requisiti di cui al capitolo 7 ed all'allegato A della UNI CEI EN ISO / IEC 17021.

### **Team di Valutazione dell'OA incaricato di valutare la documentazione per il rilascio della attestazione di ECM di veicoli ferroviari**

#### Conoscenza del settore ferroviario

I membri del gruppo di valutazione devono avere una conoscenza di base del quadro normativo ferroviario nazionale compresi gli aspetti di sicurezza. In particolare,

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione
- Decreto ANSF n. 04 del 09/08/2012 "Emanazione delle Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria" - Allegato C e s.m.i.
- ANSF\_ Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 – n. 2/2019 Revisione 01 del 26/06/2019

- ANSF Linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e s.m.i.
- Raccomandazione su tracciabilità sale Nota ANSF prot. n. 003470/2010 del 03/06/2010 “Misure da adottare relativamente ai Controlli Non Distruttivi”
- ANSF\_Linee guida prot. n. 0015992 del 25/09/2018 “Linee guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”
- Decreto ANSF n. 01 del 19/04/2019 “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”
- Decreto ANSF n. 02 del 18/06/2019 “Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all’art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)”
- Decreto ANSF n. 3/2019 del 02/07/2019 "Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti"

Essi devono dimostrare di avere la conoscenza di documenti che vengono utilizzati per sostenere il quadro normativo nazionale di riferimento (standard nazionali rilevanti per la manutenzione dei veicoli e valutazione del rischio).

Non è necessario che ogni membro del team di valutazione abbia una profonda conoscenza del Settore ferroviario nazionale come menzionato qui sopra, ma la composizione del team di valutazione deve essere ben bilanciata per assicurare la sua competenza ai fini della corretta valutazione della documentazione in coerenza con il sistema di attestazione ECM previsto dai decreti ANSF n° 1/2019 e n° 3/2019.

Nel caso in cui l'OA non può garantire la profonda conoscenza del quadro normativo ferroviario nazionale di cui sopra da parte team di valutazione, deve individuare e attuare le attività di supporto necessarie per garantire che la squadra di valutazione è competente. Per raggiungere questo obiettivo, l'OA deve disporre di apposite procedure.

### **Conoscenze e competenze relative alla manutenzione di veicoli ferroviari.**

#### Formazione di base e esperienza professionale

Ogni membro del gruppo di valutazione deve soddisfare uno dei seguenti quattro requisiti relativi alla formazione di base ed esperienza professionale:

- esperienza minima professionale di 9 anni; o
- diploma di scuola secondaria di meccanica ed esperienza professionale minima di 7 anni, oppure
- laurea in ingegneria ed esperienza professionale almeno 5 anni, oppure
- diploma di laurea in ingegneria, scienze o gestione aziendale e esperienza professionale minima 3 anni.

L'esperienza professionale richiesta qui sopra è di almeno tre anni in una delle seguenti aree:

- manutenzione di veicoli diversi da carri merci ferroviari con riguardo ad attività di sviluppo della manutenzione, gestione della flotta dei veicoli da mantenere o esecuzione della manutenzione, o
- progettazione e/o produzione di veicoli ferroviari;
- valutazione del sistema di manutenzione, personale o processi in altri settori, quali automobilistico, aviazione civile, l'energia, la costruzione di attrezzature tecniche, industriali attrezzature meccaniche,

- valutazione e gestione delle attività di saldatura o attività prove non distruttive.

Almeno un membro del team di valutazione deve avere una forte e comprovata esperienza professionale di 3 anni nella manutenzione di veicoli ferroviari diversi da carri merci (gestione e ingegneria).

Almeno un membro del team di valutazione deve avere una forte e comprovata esperienza professionale di 1 anno nella gestione del rischio.

Quando necessario, il restante periodo di esperienza professionale in aggiunta ai 3 anni menzionato qui sopra dovrebbe essere in posizioni relative ad almeno una delle seguenti:

- progettazione e/o produzione di veicoli ferroviari;
- progettazione, fabbricazione o manutenzione nell'industria automobilistica;
- progettazione, fabbricazione o manutenzione nel settore dell'aviazione civile;
- progettazione, fabbricazione o manutenzione nell'industria siderurgica (industriale attrezzature);
- progettazione, produzione e manutenzione di impianti di produzione di energia,
- progettazione, produzione e manutenzione di attrezzature tecniche nella costruzione settore;
- progettazione, fabbricazione o manutenzione in altra industria meccanica.

### Conoscenze sulla manutenzione

I membri del team di valutazione devono avere una profonda conoscenza di attività ECM:

- linee guida, regole di buona pratica e principali piani di manutenzione che possono essere utilizzati come riferimento al fine di impostare un piano di manutenzione per ECM;
- regole di saldatura e buone pratiche, in particolare la norma UNI EN 15085;
- regole sulle Prove o non distruttive e buone pratiche, tra cui la norma UNI EN ISO 9712;
- sistema di frenatura: tecnologia, le regole per la progettazione e la manutenzione anche internazionali o standard di settore;
- sottosistema di bordo per la protezione della marcia del treno;
- impianto antincendio, bombole ed estintori;
- sala montata, rodiggio, organi di aggancio, carrello, porte, regole per la progettazione e la manutenzione anche internazionali o standard di settore.

Non è necessario che ogni membro del team di valutazione abbia questa profonda conoscenza come menzionato qui sopra, ma la composizione del team di valutazione deve essere ben bilanciata per assicurare la sua competenza per l'esecuzione della valutazione ed il rilascio del relativo report di valutazione in coerenza con il sistema di certificazione ECM previsto dai decreti ANSF n° 1/2019 e n° 3/2019.

Nel caso in cui l'organismo di certificazione non possa garantire che la piena conoscenza sia soddisfatta dal team di valutazione, deve identificare e implementare il supporto specialistico necessario per garantire che il team di valutazione sia competente.

Per raggiungere questo obiettivo l'OdC deve disporre di apposite procedure.

### Conoscenze e competenze di indirizzamento dei principi di valutazione, pratica e tecniche e conoscenza di norme specifiche

I membri del gruppo di valutazione devono avere conoscenze e competenze in:

- Valutazione e certificazione di sistemi di gestione come normato dagli standard internazionali e/o standard relativi al settore ferroviario o ad esso applicabili (ad esempio Standard internazionali come UNI EN ISO 9001, ISO/IEC 17065)
- Ispezioni Come stabilito dagli standard internazionali (per esempio UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

È necessario che ogni membro del team di valutazione abbia una conoscenza di base di almeno una delle seguenti norme: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 17020, ISO/IEC 17065.

Non è necessario che ogni membro del team di valutazione abbia una conoscenza profonda e le competenze di cui qui sopra, ma la composizione del team di valutazione deve essere ben equilibrata per garantire la sua competenza per l'effettuazione della valutazione e rilascio dei pertinenti report di valutazione come indicato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 nel Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (finché vigente) e nei decreti ANSF n° 1/2019 e n° 3/2019.

## **COMITATO DI CERTIFICAZIONE**

### Conoscenza del settore ferroviario nazionale

Almeno un componente del Comitato di Certificazione deve avere una profonda conoscenza del quadro normativo ferroviario nazionale

### Conoscenze e competenze relative alla manutenzione di veicoli ferroviari

Almeno un componente del Comitato di Certificazione deve avere una forte e comprovata esperienza professionale di 7 anni nella manutenzione dei veicoli ferroviari (gestione o ingegneria).

### Conoscenze e competenze di indirizzamento dei principi di valutazione, pratica

Almeno un componente del Comitato di Certificazione deve avere una forte e comprovata esperienza in gestione e / o certificazione di prodotto preferibilmente in settori industriali.

(FAC-SIMILE n. 1)  
ISTANZA DI QUALIFICA

BOLLO + bollo per risposta allegato  
(l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale mediante corresponsione dell'importo dovuto unitamente al bonifico relativo ai diritti tariffari previsti per l'istanza presentata).

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**

**Via Alamanni, 2**

**50123 Firenze**

**Oggetto: Istanza per il riconoscimento da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie quale Organismo Indipendente Ferroviario (OIF).**

Lo/la scrivente <<.....Ragione o Denominazione Sociale.....>>, Partita IVA n. <<.....>>, con sede in <<.....Città\_o Località, CAP, Provincia, Paese.....>> via <<.....>> n. <<.....>>, recapito telefonico <<.....>>, fax <<.....>>, sito web e/o indirizzo mail <<.....>>, costituito/a in data <<.....>>, ed operante sotto la responsabilità del Sig. <<..... Nome Cognome.....>>, nato a <<.....Città\_o Località, CAP, Provincia, Paese.....>> il <<.....Data.....>>, residente a <<.....Città\_o Località, CAP, Provincia, Paese.....>> in via <<.....>>, n. <<.....>>

***Chiede di essere qualificato***

quale Organismo Indipendente ferroviario (OIF) così come definito all'articolo 3, lettera rr) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";

***a tal fine dichiara:***

- che il/i sottosistema/i specifico/i di competenza, fra quelli definiti dalle STI, è/sono il/i seguente/i:

| Sistema Ferroviario di cui al decreto ANSF 1/2019 |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| SI  | NO | Sottosistemi strutturali |



|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
|           |           | Infrastrutture                            |
|           |           | Energia                                   |
|           |           | Controllo-Comando e Segnalamento di bordo |
|           |           | Controllo-Comando e Segnalamento a terra  |
|           |           | Materiale rotabile                        |
| <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>Sottosistemi funzionali</b>            |
|           |           | Manutenzione                              |
|           |           | Esercizio                                 |

- Che il/i settore/i specifico/i di competenza, fra quelli definiti dalle Linee guida, è/sono il/i seguente/i:

| SI | NO | Settori:   |
|----|----|--|
|    |    | Attestazione ECM veicoli ferroviari (di cui all'Allegato C alle presenti LG) |
|    |    |  |

- di essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF) dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e di impegnarsi a mantenere costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Agenzia stessa;
- di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di impegnarsi a conseguire l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di OIF da parte dell'Agenzia;
- di disporre di personale che abbia partecipato alla redazione di almeno un rapporto di valutazione per ogni sottosistema di cui è stata richiesta la qualifica;
- Di ricadere/NON ricadere nella fattispecie di cui al capitolo 11, punto 11.1.1 ovvero 11.1.3 delle presenti LG e di essere in possesso della qualifica di (es specificare: VIS , DeBo, NoBo, etc ) in corso di validità;
- di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, ai futuri controlli nonché all'attività di vigilanza sui OIF secondo le tariffe previste dal DECRETO ANSF n. 7 / 2011 del 21 Giugno 2011;

***Ai fini del medesimo riconoscimento allega:***

- in merito ai requisiti amministrativi, assicurativi e finanziari, il **Dossier 1**;
- in merito ai requisiti di indipendenza, imparzialità, integrità ed onorabilità, il **Dossier 2**;
- in merito ai requisiti organizzativi, gestionali, il **Dossier 3**;

- in merito ai requisiti del personale delle strutture ed attrezzature e dei laboratori, il **Dossier 4**.

Solo per gli Organismi di cui al capitolo 11 delle Linee Guida ANSF per la qualifica di OIF: In alternativa ai singoli documenti: Matrice di correlazione tra i requisiti di cui ai Dossier da 1-a 4 ed i documenti aggiornati già in vigore presso l'Organismo in relazione alle qualifiche possedute e vigenti.

Per il Settore ECM Ferroviario:

- Documenti di cui all'Allegato C Alle LG ANSF per la qualifica degli OIF;

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire comunicazione all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con opportuna documentazione di supporto, nel caso in cui sopraggiungano modiche formali e/o sostanziali inerenti gli ambiti di cui sopra.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì <<.....Città.....>>, <<.....Data.....>>

Il Legale Rappresentante

<<.....Firma.....>>

(FAC-SIMILE n. 2)  
REQUISITI ONORABILITA'

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

il/la sottoscritto/a <<.....Nome Cognome  
.....>>, C.F. <<.....>> nato/a a  
<<..... Città\_o Località, Provincia .....>> il  
<<.....Data.....>>, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria in  
<<.....Indirizzo, Città\_o Località, CAP, Provincia,  
Paese.....>>, nella sua qualità di <<  
.....Carica.....>>  
della <<.....Ragione Sociale .....>>,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'**

- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) di non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero che per tali delitti è intervenuta sentenza di riabilitazione;
- 3) di non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- 4) di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- 5) che nei propri riguardi non sussiste alcuno dei divieti, decadenze o sospensioni previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 6) di non essere stato condannato in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti;

- 7) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Organismo sarà escluso dalla procedura per la qualifica di Verificatore indipendente di sicurezza (OIF), ovvero che la qualifica stessa sarà revocata;
- 8) Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., li .....

Firma

Il Legale Rappresentante

.....

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. La presente dichiarazione dovrà riportare su ogni pagina il timbro dell'Organismo e la sigla del soggetto firmatario, nonché essere sottoscritta nell'ultima pagina dello stesso soggetto firmatario.

**(FAC-SIMILE n. 3)****DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA****Agenzia Nazionale per la Sicurezza  
delle Ferrovie****Via Alamanni,2 - 50123 Firenze****Oggetto: Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del <<.....Ragione o Denominazione Sociale**

Lo/la scrivente <<.....Ragione o Denominazione Sociale.....>>, con sede legale in <<.....Indirizzo, Città\_o Località, CAP, Provincia, Paese.....>>, legalmente rappresentato, in qualità di <<.....Carica.....>> dal Sig. <<.....Nome Cognome.....>>, nato a <<.....Città\_o Località, Provincia.....>> il <<.....Data.....>>.

**Dichiara:**

ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del DPR 28 dicembre, n°445/2000 che l'Organismo, dal suo Direttore al personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica, non sono coinvolti né direttamente e né indirettamente in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio in relazione alle loro attività di valutazione. Il Direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono quindi intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei sottosistemi o dei componenti di interoperabilità né nell'esercizio,

**Dichiara inoltre che:**

per salvaguardare il requisito dell'indipendenza, gli Organi Amministrativi non esercitano alcuna influenza sull'attività di prova, verifica e valutazione svolta.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Lì <<.....Città.....>>, <<.....Data.....>>

**Il Legale Rappresentante**

&lt;&lt;.....Firma.....&gt;&gt;

**(FAC-SIMILE n. 4)**  
**ELENCO E REQUISITI DEL PERSONALE OIF**

| <b>SOTTOSISTEMA<br/>STRUTTURALE</b>          | <b>PERSONALE</b>    |                   |
|--|---------------------|-------------------|
|  | <b>COORDINATORE</b> | <b>VALUTATORE</b> |
| Infrastruttura                               | 1.                  | 1.                |
|  | 2.                  | 2.                |
|  | ....                | ....              |
| Energia                                      | 1.                  | 1.                |
|  | 2.                  | 2.                |
|  | ....                | ....              |
| Controllo Comando e Segnalamento<br>a terra  | 1.                  | 1.                |
|  | 2.                  | 2.                |
|  | ....                | ....              |
| Controllo Comando e Segnalamento<br>di bordo | 1.                  | 1.                |
|  | 2.                  | 2.                |
|  | ....                | ....              |
| Materiale Rotabile                           | 1.                  | 1.                |
|  | 2.                  | 2.                |
|  | ....                | ....              |

| <b>SOTTOSISTEMA<br/>FUNZIONALE</b> | <b>PERSONALE</b>    |                   |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                    | <b>COORDINATORE</b> | <b>VALUTATORE</b> |
| Manutenzione                       | 1.                  | 1.                |
|                                    | 2.                  | 2.                |
|                                    | ....                | ....              |
| Esercizio e Gestione del Traffico  | 1.                  | 1.                |
|                                    | 2.                  | 2.                |
|                                    | ....                | ....              |

| <b>SETTORE</b>         | <b>PERSONALE</b>    |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
|                        | <b>COORDINATORE</b> | <b>VALUTATORE</b> |
| ECM veicoli ferroviari | 1.                  | 1.                |
|                        | 2.                  | 2.                |
|                        | ....                | ....              |

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 1.   | 1.   |
|  | 2.   | 2.   |
|  | .... | .... |

